

# LA TUTELA PENALE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA NEI DISCORSI DI GIOVANNI PAOLO II AL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

## 1. Nozioni preliminari

L'argomento riguardante la tutela penale della persona umana, ai fini dell'affermazione e promozione dei suoi diritti e dei suoi valori inalienabili di libertà, di inviolabilità, di sviluppo, va affrontato in tutta la problematica giuridica prendendo in considerazione la visione della persona e i suoi diritti fondamentali. "Due esigenze allora si impongono al vostro specifico ufficio: quella di salvaguardare l'immutabilità della legge divina e la stabilità della norma canonica e, insieme, quella di tutelare e difendere la dignità dell'uomo.

È stata appunto la continua attenzione al rispetto e alla tutela delle esigenze dell'uomo di oggi a guidare il Legislatore canonico nella revisione del Codice, modificando istituti non più congruenti con la cultura odierna e introducendone altri che garantiscono diritti imprescindibili e irrinunciabili. Basti qui pensare a tutta la nuova legislazione canonica circa le persone nella Chiesa ed in particolare circa i *christifideles*; come pure alla riforma del diritto processuale, organizzato in un complesso di norme più snelle e più chiare e soprattutto più attente al doveroso riguardo per la dignità umana"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Giovanni Paolo II, *Allocutio Summi Pontificis ad Romanae Rotae Iudices coram admissos* (23-lan. 1992) in AAS 85 (1993), pp. 140-143; "Communicationes" 25 (1993), p. 8.

Il processo penale canonico ha sempre costituito *l'extrema ratio* cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (cfr. c. 1341)<sup>2</sup>.

Al processo penale canonico nel Codice di Diritto Canonico 1983 viene dedicata la parte IV del libro VII, comprendente i cc. 1717-1731, nella quale si inserisce il processo penale canonico in genere, poiché non vi è in esso, come del resto neppure in quello del 1917, un processo penale autonomo, distinto dal giudizio contenzioso ordinario. Inoltre nel c. 1728, § 1 il legislatore dispone, dopo aver enunciato alcune norme specifiche sul processo penale giudiziario, che «salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico».

Quanto ai canoni espressamente dedicati alla trattazione del processo penale canonico il legislatore ha diviso la materia in tre Capitoli. Il Capitolo I contenente le disposizioni in materia di indagine previa (cc. 1717-1719); il Capitolo II in materia di processo nel caso in cui debba essere celebrato lo svolgimento del processo (cc. 1720-1728); mentre il Capitolo III regolamenta l'azione per la riparazione dei danni (cc. 1729-1731).

Nella nostra trattazione facciamo un riferimento specifico al processo penale giudiziario. Si devono pure tener presenti le norme riguardanti il diritto penale sostanziale (cc. 1311-1399) in modo particolare i canoni 1341-1353 del libro VI *De sanctionibus in Ecclesia*, il Titolo V, sull'applicazione delle pene, ed i canoni 1321-1330 del Titolo III *De subiecto poenalibus sanctionibus obnoxio*, che disciplinano l'imputabilità penale.

La normativa disposta dal legislatore del CIC del 1983 per disciplinare sia il processo in genere sia il processo penale in particolare è sintomatica della preoccupazione che ha prevalso: l'affermazione della giustizia, il rispetto e la tutela dei diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o i fatti giuridici da dichiarare (c. 1400, § 1, 1°).

Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico.

---

<sup>2</sup> Z. Suchecki, *Le sanzioni penali nella Chiesa: una bibliografia*, "Apollinaris" 71 (1998), pp. 125-165. Id., *Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999. Id., *Il processo penale giudiziario, in I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali*, XXV Incontro di studio Centro Universitario "Villa S. Giuseppe" Torino 29 giugno - 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227-265. Aa.Vv., *Il processo penale canonico*, (a cura di Z. Suchecki), Milano 2000. Id., *Il processo penale giudiziario*, in Aa.Vv., *Il processo penale canonico*, (a cura di Zbigniew Suchecki), Milano 2000, pp. 210-249. Id., *Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983*, "Apollinaris" 73 (2000), pp. 367-405.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

La sua presenza è obbligatoria. gli atti compiuti in sua assenza sono nulli, tranne che non abbia potuto, di fatto, ispezionarne gli atti prima della sentenza<sup>3</sup>.

Il legislatore ha introdotto nel CIC del 1983 nuove disposizioni riguardanti il processo penale giudiziario per garantire e tutelare i diritti fondamentali dei fedeli. Tale sensibilità nei confronti dei *christifideles delinquentes* fu approfondita dal

---

<sup>3</sup> "Il promotore di giustizia è la persona pubblica, costituita dalla società, per tutelare il bene pubblico che deriva dalla giustizia contenuta nella legge. Il c. 1430 dichiara come dovere del promotore di giustizia la tutela del bene pubblico. Essendo di natura pubblica, l'ufficio supera il versante privato del titolare. Esiste in quanto la società ha diritto alla difesa del bene comune che deriva dall'osservanza della legge, aldilà delle considerazioni soggettive", M. J. Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994, p. 195. Por. G. M. Usai, *Il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo*, in Aa.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1988, pp. 135-141. P. Pavanello, *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale*, (a cura del gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) Milano 1988, pp. 109-126. I. Gordon, *Discorso sui libri IV e V del Codex*, in *Atti del colloquio romanistica-canonistico (febbraio 1978)*, Roma 1979, p. 323. A. Stitt, *De promotore iustitiae eiusque munere in curia diocesana*, Roma 1939. M. Myrcha, *Prawo karne: komentarz do piątej księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego*, tom II, Kara, Warszawa 1960, p. 888. P. V. Aimone, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, "Apollinaris" 67 (1994) pp. 592-594. O. Cassola, *De applicatione poenarum ad modum praecepti*, "Apollinaris" 33 (1960), pp. 226-227. G. Glynn, *The promotor of justice*, Washington 1936. I. Zuanazzi, *Le parti e l'intervento del terzo*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, p. 345. M. Miele, *Il promotore di giustizia nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Studi sul processo matrimoniale canonico* (a cura di S. Gherro), Padova 1991, pp. 135-177. L. Scavo Lombardo, *Il promotore di giustizia nel processo canonico*, in *Rivista di diritto processuale civile*, pp. 140-141. F.J. Ramos, *I tribunali ecclesiastici: costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma 2000<sup>2</sup>, p. 175. P. A. Bonnet, *Le défenseur du lien*, in *Cahiers de droit ecclésiastique*, 4 (1987), pp. 65-80; J.J. Burke, *The Defender of the bond in the New Code*, in: "The Jurist" 45 (1985), pp. 210-229; N. Capponi, *I principi della pubblicità e della parità delle parti*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 95 (1984) pp. 164-175. F. M. Cappello, *La figura giuridica del promotore di giustizia e la sua funzione nel processo matrimoniale canonico*, in *Studi in onore di C. Calisse*, Milano 1939, vol. 2, s. 170. E. M. Egan, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico: novità, motivazione e significato*, (Atti della Settimana di Studio 26 - 30 aprile 1983), pp. 490- 501. J. Grzywacz, *Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich*, Lublin 1974, pp. 81-136. Id., *Promotor sprawiedliwości, jego mianowanie i przymioty*, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 14 (1967) fasc. 5, pp. 41-59. L. Lazzarato, *Il promotore di giustizia esercita funzioni giurisdizionali?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 48 (1937), p. 366. F. Roberti, *De condizione processuali promotoris iustitiae, defensoris vincluli et coniugum in causis matrimonialibus*, "Apollinaris" 11 (1938), pp. 573-584. S. Romani, *Il promotore di giustizia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 48 (1936), pp. 119-121. R. Romano, *Della natura dell'intervento del promotore di giustizia nelle cause matrimoniali*, Roma 1937. T. Pieronek, *Kościelne prawo procesowe*, in *Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, podręcznik dla duchowieństwa* (a cura di E. Szafrowski), Warszawa 1979, t. 2, p. 458. J. Grzywacz, *Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach małżeńskich*, Lublin 1974; Id., *Promotor sprawiedliwości, jego mianowanie i przymioty*, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 14 (1967), fasc. 5, pp. 41-59. S. Biskupski, *Promotor sprawiedliwości. Nazwa i pojęcie urzędu*, "Ateneum Kapłańskie" 42 (1938), pp. 482-484.

Concilio Ecumenico Vaticano II e durante il primo Sinodo dei Vescovi (7 octobris 1967), con l'approvazione dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitione dirigant*<sup>4</sup>.

## 2. La Chiesa principale baluardo a sostegno della persona umana

“[...] rientrano nella vocazione della Chiesa anche l'impegno e lo sforzo di essere interprete della sete di giustizia e di dignità che gli uomini e le donne vivamente sentono nell'epoca odierna. E in questa funzione di annunciare e sostenere i diritti fondamentali dell'uomo in tutti gli stadi della sua esistenza [...]”<sup>5</sup>.

“Il diritto canonico adempie ad una funzione sommamente educativa, individuale e sociale, nell'intento di creare una convivenza ordinata e feconda, in cui germini e maturi lo sviluppo integrale della persona umano-cristiana. Questa infatti si può realizzare solo nella misura in cui si nega come esclusiva individualità, essendo la sua vocazione insieme personale e comunitaria. Il diritto canonico consente e favorisce questo caratteristico perfezionamento, in quanto conduce al superamento dell'individualismo: dalla negazione di sé come esclusiva individualità porta all'affermazione di sé come genuina socialità, mediante il riconoscimento e il rispetto dell'altro come «persona» dotata di diritti universali, inviolabili e inalienabili, e rivestita di una dignità trascendente.

Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo *speculum iustitiae*. La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità.

Questa opzione fondamentale, che rappresenta una presa di coscienza da parte di tutto il «Popolo di Dio», non cessa di interpellare e stimolare tutti gli uomini della Chiesa – ed in particolare coloro che, come voi, hanno un compito speciale al riguardo – ad «amare la giustizia e il diritto». Anzi, esso si addice soprattutto agli operatori dei tribunali ecclesiastici, a coloro cioè che debbono «giudicare con giustizia».

Come afferma il mio venerabile Predecessore Paolo VI, voi che vi dedicate al servizio della nobile virtù della giustizia, potete essere chiamati, secondo il

<sup>4</sup> Cfr. Synodus Episcoporum, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitione dirigant a Synodo Episcoporum probata*, (7 octobris 1967) in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Romae 1972, vol. 3, n. 3601; “Communicationes” 1 (1969), pp. 77-85; EV 2/1699-1713.

<sup>5</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso di Giovanni Paolo II agli ufficiali e avvocati del tribunale della rota romana: La funzione giudiziaria della Chiesa al servizio dell'equità e della carità*, (17 Feb. 1979) in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, Roma 1979, pp. 408-414. Cfr. Id., *Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos* (29-Ian. 1994) in *L'Osservatore Romano*, 29 gennaio 1994, p. 5. “Communicationes” 26 (1994), pp. 13-17: “Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità”.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

bellissimo appellativo già usato da Ulpiano “sacerdotes iustitiae”, perché si tratta infatti di «un nobile ed alto ministero, su la cui dignità si riverbera la luce stessa di Dio. Giustizia primordiale e assoluta, fonte purissima di ogni giustizia terrena. In questa luce divina è da considerare il vostro “ministerium iustitiae” che deve essere sempre fedele e irreprendibile: in questa luce si comprende come esso debba rifuggire da ogni più piccola macchia di ingiustizia, per conservare a tale ministero il suo carattere di purezza cristallina»<sup>6</sup>.

### **3. La tutela con ogni premura e sollecitudine dei diritti della persona umana**

“Il grande rispetto dovuto ai diritti della persona umana, i quali devono essere tutelati con ogni premura e sollecitudine, deve indurre il giudice all’osservanza esatta delle norme procedurali, che costituiscono appunto le garanzie dei diritti della persona.

Il giudice ecclesiastico, poi, non solo dovrà tenere presente che la «esigenza primaria della giustizia è di rispettare le persone», ma, al di là della giustizia, egli dovrà tendere all’equità, e, al di là di questa, alla carità”<sup>7</sup>

“Per ricordare infine l’insuperabile profilo che ne ha tracciato Papa Paolo VI «il giudice ecclesiastico e, per essenza, quella *quaedam iustitia animata* di cui parla S. Tommaso citando Aristotele; egli deve perciò sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale, acquistando, insieme con la scienza (giuridica, teologica, psicologica, sociale, etc.), una grande ed abituale padronanza di sé, con uno studio riflesso di crescere nella virtù, sì da non offuscare eventualmente con lo schermo di una personalità difettosa e distorta i superni raggi di giustizia di cui il Signore gli fa dono per un retto esercizio del suo ministero. Sarà così, anche nel pronunziare il giudizio, un sacerdote ed un pastore di anime, *solum Deum praec oculis habens*».

Desidero accennare ad un problema che si pone immediatamente all’osservatore della fenomenologia della società civile e della Chiesa: cioè il problema del rapporto che intercorre fra tutela dei diritti e comunione ecclesiale. Non c’è dubbio che il consolidamento e la salvaguardia della comunione ecclesiale è un compito basilare che dà consistenza all’intero ordinamento canonico e guida le attività di tutte le sue componenti. La stessa vita giuridica della Chiesa, e perciò anche l’attività giudiziaria è in se stessa – per natura sua – pastorale: «*inter subsidia pastoralia, quibus Ecclesia utitur, ut homines ad salutem perducat, est ipsa vita iuridica*». Essa pertanto, nel

---

<sup>6</sup> Ibid., p. 409.

<sup>7</sup> Ibid., p. 410.

suo esercizio deve sempre essere profondamente animata dallo Spirito Santo, alla voce del quale devono aprirsi le menti ed i cuori”<sup>8</sup>.

“D’altra parte, la tutela dei diritti ed il controllo relativo degli atti della pubblica amministrazione costituiscono per gli stessi pubblici poteri una garanzia di indiscusso valore. Nel contesto della possibile rottura della comunione ecclesiale e dell’esigenza inderogabile della sua ricomposizione, insieme ai vari istituti preliminari (come l’*aequitas*, la *tolerantia*, l’arbitrato, la transizione, etc.) il diritto processuale è un fatto di Chiesa, come strumento di superamento e di risoluzione dei conflitti. Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall’autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento anticcesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio”<sup>9</sup>.

“Se poi il fedele riconosce, sotto l’impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione ecclesiologicala, trasformerà l’affermazione e l’esercizio dei suoi diritti in assunzione di doveri di unità e di solidarietà per l’attuazione dei valori superiori del bene comune”<sup>10</sup>.

#### 4. Tipologia e distinzione delle pene

Il legislatore nel c. 1312, § 1 elenca le sanzioni penali nella Chiesa che sono: 1° le pene medicinali o censure (la scomunica, l’interdetto e la sospensione); le pene espiatorie<sup>11</sup>. «Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale», (c. 1336, § 1). «Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3. possono essere pene *latae sententiae*»

<sup>8</sup> Ibid., pp. 411-412.

<sup>9</sup> Ibid., p. 412.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Per una trattazione più completa cfr. R. Babicz, *Le pene espiatorie nei Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1988.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

(c. 1336, § 1). L'introduzione dell'art. 4: *La privazione*, c. 196<sup>12</sup>, nel Libro I delle Norme Generali, collocato nel titolo IX: gli uffici ecclesiastici hanno suscitato diversi commenti in dottrina per quanto riguarda l'irrogazione della pena. Il primo gruppo degli autori sostiene che «la privazione è una pena perpetua, per cui può essere inflitta solamente per legge, ma non per precetto (can. 1319, § 1) e questo si fa in un processo penale giudiziario»<sup>13</sup>. Il secondo gruppo giustamente ammette anche la possibilità del processo penale amministrativo<sup>14</sup>. Il legislatore prevede la privazione dell'ufficio in caso di apostasia, eresia o scisma (c. 1364, § 1); di abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio (c. 1389, § 1); in caso di violazione *graviter* dell'obbligo della residenza (c. 1396); per i delitti contro la vita e la libertà umana (c. 1397); contro i giudici (c. 1457, § 1) i ministri e gli aiutanti del tribunale (c. 1457, § 2).

Il legislatore distingue nel c. 1314 le pene in base al modo di inflizione *latae sententiae e ferendae sententiae* indicando che «la pena per lo più è *ferendae sententiae*, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi *latae sententiae*, così che vi s'incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca». Infine elenca le pene in base al grado di precisazione: determinate<sup>15</sup> od indeterminate, obbligatorie o facoltative.

### *4.1. Le fasi e le finalità della pena canonica*

Un confronto delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983 permette di trarre indicazioni molto precise in materia di pena canonica in generale e di singole pene in specie, con riferimento alle diverse fasi che attraversano le pene canoniche, in modo da comprendere meglio le sue finalità. «La pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta dall'autorità legittima, al fine di correggere il delinquente e di punire il delitto» (c. 2215 CIC 1917).

---

<sup>12</sup> «La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto» (c. 196, § 1); «la privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale» (c. 196, § 2).

<sup>13</sup> «Il modo di procedere per l'applicazione di una pena espiatoria è il processo penale giudiziario. Quindi si devono seguire tutti i passi del processo canonico penale», J. García Martín, *Le norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, pp. 582-583.

<sup>14</sup> «Il modo di procedere potrà essere giudiziale (cfr. can. 1717-1728) o amministrativo (cfr. can. 1341-1353)», F.J. Urrutia, *Privazione dell'ufficio*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, (a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda), Cinisello Balsamo 1993, p. 835; V. De Paolis, *Il libro primo del codice: norme generali (cann. 1-203)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1995, 480; «Il can. 196 tratta della privazione inflitta per sentenza o decreto», L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1, Napoli 1988, p. 257.

<sup>15</sup> «La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice» (c. 1315, § 2).

Il primo aspetto da prendere in considerazione è la fase costitutiva delle pene. «C'è anzitutto da dire che la pena esiste ed è legittima nella Chiesa non perché sia di coazione e di pressione per indurre il delinquente a convertirsi: la conversione non può non essere che un atto libero della volontà e la conclusione di un cammino interiore. Il fondamento della pena è ben altro: la necessità che una comunità abbia in sé i mezzi indispensabili per salvaguardare la propria unità, la propria identità e la propria missione»<sup>16</sup>. L'attuale c. 1317 specifica che «le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare», soltanto può essere stabilita con legge universale<sup>17</sup>.

Prima di dare l'avvio al processo penale il legislatore raccomanda ed invita l'Ordinario ad usare tutti i mezzi idonei e tutte le vie possibili di sollecitudine pastorale, non penali, tendenti a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia e ad emendamento del reo, (c. 1341), elementi che costituiscono le finalità della pena canonica, evitando così il ricorso alle pene<sup>18</sup>. L'Ordinario inoltre può impegnare i rimedi penali: l'ammonizione *monitione* e la riprensione *correctione*, per prevenire i delitti<sup>19</sup> e le penitenze piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa (cfr. c. 1312, § 3)<sup>20</sup>. Se le finalità della pena canonica sono state raggiunte con i rimedi penali e le penitenze o i mezzi e le vie non penali, viene meno la ragione di applicare la pena. In questo caso, l'Ordinario ha l'obbligo di astenersi dal promuovere l'azione criminale *actio criminalis* contro l'imputato (c. 1362, §§ 1-2).

<sup>16</sup> Cfr. V. De Paolis, *Tutela della comunione ecclesiale. Lineamenti dell'ordinamento penale canonico*, in Aa.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa. Diritto patrimoniale. Tutela della comunione e dei diritti. Chiesa e comunità politica*, (a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), vol. 4, Roma 1980, p. 87.

<sup>17</sup> Cfr. J. Ostrowski, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, Romae 1997.

<sup>18</sup> Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, (a cura di Z. Grochowski e V. Carcel Orti) Città del Vaticano 1984, p. 483: «Si tratta di tre obiettivi che non hanno tutti lo stesso peso; non vanno collocati sullo stesso piano. Essi in ogni caso devono essere raggiunti tutti e tre, perché l'Ordinario non debba avviare la procedura per l'irrogazione o dichiarazione della pena».

<sup>19</sup> Cap. III: Rimedi penali e penitenze 1339, § 1: «L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto».

§ 2: «Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine».

§ 3: «Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia».

<sup>20</sup> C. 1340, § 1: «La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi».

§ 2: «Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica».

§ 3: «L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione».

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Il secondo aspetto della pena canonica si evidenzia nel momento applicativo (fase applicativa). Proprio da ciò scaturisce il principio secondo il quale l'Ordinario non potrà avviare la procedura per l'applicazione delle pene se tali finalità, attraverso i mezzi indicati dal canone o altri ancora dettati dalla sollecitudine pastorale non sono stati raggiunti.

Il legislatore lascia al giudice la potestà discrezionale di applicare o differire o di non applicare la pena. Questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza (c. 1343). Proprio per il margine di discrezionalità il giudice può anche differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno (c. 1344, 1)<sup>21</sup>. Con il differimento la pena non viene tolta né sospesa. Il giudice può astenersi dall'infliggerla, o infliggerne una più mite o fare uso di una penitenza. (c. 1344, 2)<sup>22</sup> può anche sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso il delitto per la prima volta (c. 1344, 3)<sup>23</sup>. Il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione in casi di perturbazioni della mente o di timore o di impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altre simili perturbazioni, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo all'emendamento del reo (c. 1345)<sup>24</sup>. Se il reo aveva commesso più delitti deve essere punito con le pene previste per ciascuno di loro. Se sembra eccessivo il cumulo delle pene *ferendae sententiae*, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti (c. 1346). L'Ordinario può provvedere al bene del reo e al bene pubblico quando il reo è assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena. L'Ordinario con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale può provvedere al bene spirituale del reo applicando soltanto i rimedi penali (c. 1348). La mancanza di condanna non si ha solo in caso d'innocenza ma soprattutto in presenza di circostanze esimenti o attenuanti che possono comportare l'assoluzione da parte del giudice o addirittura la non irrogazione della pena.

---

<sup>21</sup> «Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può: 1° differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori» (c. 1344, 1).

<sup>22</sup> «Astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (c. 1344, 2).

<sup>23</sup> «Sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto» (c. 1344, 3).

<sup>24</sup> «Ogniquivolta il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento» (c. 1345).

La fase remissiva della pena, in particolare della pena medicinale,<sup>25</sup> viene descritta nel c. 1347, § 2: «si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo».

#### 4.2. *La pena canonica costituisce una misura eccezionale, l'extrema ratio*

La pena canonica, pertanto, costituisce una misura eccezionale, l'*extrema ratio* cui ricorrere quando siano stati inutilmente esperiti tutti gli altri mezzi e sia risultato che non esiste altra possibilità. Ne deriva, quindi, che almeno in linea di principio, non vi è alcun caso in cui sia necessario esperire il processo penale essendo sempre richiesta la valutazione dell'Ordinario circa l'opportunità o meno di procedere. Il monito del Concilio di Trento, c. 2214 CIC 1917: «Si ricordino i Vescovi e gli altri Ordinari che sono pastori, non percussori, e che devono presiedere ai loro sudditi in maniera tale da non dominare sopra di essi, ma di amarli come figli e fratelli. I predetti Superiori si sforzino con l'esortazione e con l'ammonizione di allontanarli dalle azioni illecite, affinché non siano costretti, se delinqueranno, a punirli con le dovute pene. Se, per umana fragilità, delinqueranno, più che con pene, li richiameranno con calde e pressanti esortazioni con ogni bontà e pazienza. Spesso infatti nei confronti dei corrigendi è più efficace la benevolenza che l'austerità, più l'esortazione che la minaccia, più la carità che la potestà. Se per la gravità del delitto sarà necessario, come *extrema ratio*, ricorrere a provvedimenti penali, allora si deve usare il rigore con mansuetudine, con la misericordia la giustizia, con la dolcezza la severità in modo che si conservi, senza asprezza, la disciplina salutare e necessaria ai popoli e quelli che furono corretti si emendino o, se non vorranno ravvedersi, mediante la loro punizione esemplare, gli altri siano allontanati dai vizi».

### 5. La dignità della persona umana

“Nella tensione storica per una equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l'«ordine sociale» a scapito della autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare «la dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione»; essa sempre ha riscattato da ogni forma di oppressione le *miserabiles personas*, denunciando le situazioni di ingiustizia, allorché i diritti fondamentali dell'uomo e la sua stessa salvezza lo richiedevano, e chiedendo – con rispetto, ma con chiarezza – che a simili situazioni lesive della giustizia si ponesse rimedio.

---

<sup>25</sup> C. 1347, § 1: «Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi».

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

In conformità con la sua missione trascendente, il «ministero della giustizia», a voi affidato vi pone in una responsabilità speciale per rendere sempre più trasparente il volto della Chiesa *speculum iustitiae* incarnazione permanente del Principe della giustizia, per trascinare il mondo a un'era benedetta di giustizia e di pace"<sup>26</sup>.

### *5.1. La sacralità della vita e della persona umana*

“Con profondo spirito evangelico il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha abituati a guardare all'uomo, per conoscerlo in tutti i suoi problemi e per aiutarlo a risolvere i suoi problemi esistenziali con la luce della verità rivelataci da Cristo e con la grazia che ci offrono i divini misteri della salvezza”<sup>27</sup>.

“Nell'attuale contesto sociale si ripropone oggi alla Chiesa il primitivo sforzo, dottrinale e pastorale, di condotta e prassi, nonché legislativo e giudiziario.

Il bene della persona umana e della famiglia, nella quale l'individuo realizza gran parte della sua dignità, nonché il bene della stessa società, esigono che la Chiesa oggi, ancor più del recente passato, circonda di particolare tutela l'istituto matrimoniale e familiare”<sup>28</sup>.

“Lo spirito pastorale, su cui il Concilio Vaticano II ha fortemente insistito nel contesto dell'ecclesiologia di comunione esposta soprattutto nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* [LE 3232], caratterizza ogni aspetto dell'essere e dell'agire della Chiesa. Lo stesso Concilio, nel Decreto sulla formazione sacerdotale [LE 3334], ha espressamente disposto che, nell'esposizione del diritto canonico, si rivolga l'attenzione al Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica *De Ecclesia* [LE 3332]; ciò vale a fortiori per la sua formulazione, come anche per la sua interpretazione ed applicazione. La pastoralità di questo diritto, ossia la sua funzionalità rispetto alla missione salvifica dei sacri Pastori e dell'intero Popolo di Dio, trova così la sua solida fondazione nell'ecclesiologia conciliare, secondo la quale gli aspetti visibili della Chiesa sono inseparabilmente uniti a quelli spirituali, formando una sola complessa realtà, paragonabile al mistero del Verbo incarnato. D'altra parte, il Concilio non ha mancato di trarre molte conseguenze operative da questo carattere pastorale del diritto canonico, stabilendo misure concrete tendenti a far sì che le leggi e le istituzioni canoniche fossero sempre più adeguate al bene delle anime”<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Ibid., p. 413.

<sup>27</sup> Giovanni Paolo II, Alloc., *Ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Romanae Rotae: in ferendis sententiis responsis Dicasteriarum et Tribunalium Sedis Apostolicae standum est* (24 jan. 1981) in AAS 73 (1981), pp. 228-234. “Communicationes” 13 (1981), pp. 11-16.

<sup>28</sup> Ibid., p. 13.

<sup>29</sup> Giovanni Paolo II, *Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos: Il giudice si guardi sempre da una malintesa compassione*

*5.2. Il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo*

“La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime. Ma vi è di più. In effetti, l'attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell'attualizzare l'ordine di giustizia intraccesiale voluto dallo stesso Cristo. A sua volta, l'attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia. Non sarebbe, infatti, possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse dal quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell'impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa”<sup>30</sup>.

“Del carattere pastorale del diritto della Chiesa partecipa anche *il diritto processuale canonico*. Al riguardo, restano quanto mai attuali ed efficaci le parole che vi rivolse Paolo VI nel suo ultimo discorso alla Rota Romana: «Sapete bene che il diritto canonico 'qua tale', e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte, nei suoi motivi ispiratori rientra nel piano dell'economia della salvezza, essendo la 'salus animarum' la legge suprema della Chiesa».

L'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta *una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo*, cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico. Ciò, facendo, la Chiesa non ha rinnegato la sua missione di carità e di pace, ma ha soltanto disposto un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità, e perciò anche della vera pace”<sup>31</sup>.

**6. Discrezionalità dell'ordinario o del giudice nell'applicazione delle pene**

Il Codice di Diritto Canonico conferisce all'Ordinario un grande potere discrezionale e le competenze nel campo penale, specialmente nell'ambito del processo penale rendendolo garante principale dell'amministrazione della giustizia e tutore dei diritti dei fedeli<sup>32</sup>. Prima di disciplinare le varie fasi del processo

---

*che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale*, (18 Jan. 1990) in *L'Osservatore Romano*, 19-1-1990. "Communicationes" 22 (1990), pp. 3-4.

<sup>30</sup> Ibid., p. 5.

<sup>31</sup> Ibid., pp. 5-6.

<sup>32</sup> Cfr. A.G. Miziński, *Ruolo preminente dell'ordinario nel processo penale secondo la normativa del Codice di diritto canonico del 1983*, pp. 181-240.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

penale canonico per irrogare o dichiarare la pena, il legislatore lascia all'Ordinario diverse vie (l'ammonizione fraterna, la riprensione o altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale), considerando la fase applicativa della pena come *extrema ratio* «Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari» (c. 1341).

«La nuova legislazione, afferma il decreto c. Stankiewicz (cfr. n. 11), ha risposto negativamente ad una vecchia questione: se il promotore di giustizia potesse esercitare l'azione criminale senza il mandato dell'ordinario ed agire indipendentemente, nei casi in cui il delitto fosse notorio o questi ne fosse certo. Nell'odierna normativa l'ordinario ha diverse possibilità dinanzi al delitto: la correzione fraterna, altri mezzi di sollecitudine pastorale che possono riparare lo scandalo e ristabilire l'ordine infranto dal delitto, dichiarare o imporre una pena in via amministrativa. È lui che deve decidere la strada da intraprendere in ogni caso»<sup>33</sup>. L'Ordinario può agire in modi diversi<sup>34</sup>. In primo luogo l'Ordinario può ritenere che gli elementi raccolti non abbiano un solido fondamento e quindi egli ordina che tutti gli atti dell'investigazione siano conservati nell'archivio segreto della curia. «Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia» (c. 1719). Come previsto dal can. 489, § 1 «vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto». § 2: «Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva». In secondo luogo può ravvisare l'esistenza di indizi validi e giustificati, ma non sufficienti per dare inizio ad un processo. In questo caso gli atti di indagine previa vengono depositati nell'archivio segreto della curia. Infine l'Ordinario una volta accertato il delitto personalmente o tramite persona idonea, la violazione esterna della legge o del precetto, commessa dall'indiziato, gravemente imputabile per dolo (c. 1321, § 1), le sue circostanze e l'imputabilità attribuita all'autore del delitto, qualora per l'insensibilità dell'indiziato, non siano

---

<sup>33</sup> Cfr. H. Franceschi F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 679.

<sup>34</sup> Per una trattazione più completa cfr. E.N. Peters, *Penal Procedural Law in the 1983 Code of Canon Law*, Washington 1991, pp. 183-240.

raggiunti con altri mezzi le finalità della pena canonica, deve decidere dopo aver valutato gli elementi raccolti durante l'indagine previa, se avviare il processo penale giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti<sup>35</sup>, il processo amministrativo (extragiudiziale)<sup>36</sup>, per infliggere o dichiarare le pene (cfr. 1718, §1, 3).

L'indiziato è la persona su cui ricadono le accuse e i sospetti riguardante il delitto. Si precisa comunque che il Codice di Diritto Canonico non usa mai esplicitamente questo termine, anzi ne usa di diversi. Nella parte dedicata allo svolgimento del processo usa il termine imputato – *reus* (c. 1720, n. 1; 1723, §§1–2; 1724, §2; 1726; 1727, §1; 1730, §2), oppure quello di *accusatus* – accusato (1722; 1725; 1728, §2). In fase preliminare, sussistendo solo degli indizi di colpevolezza, e non potendo comunque parlare né di accusato, né tantomeno di reo, il termine esatto e più corretto per designare il presunto autore del delitto durante la fase dell'indagine previa, appare quello di indiziato, essendo quello di reo assolutamente inadeguato in questo stadio della procedura penale, poiché presuppone la colpevolezza che solo la sentenza o il decreto possono dichiarare. Per dare inizio ad un'indagine indirizzata ad accertare i fatti, le circostanze e l'imputabilità, vale a dire sui diversi elementi del delitto, per promuovere il processo per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena, è necessario avere previamente la notizia del delitto commesso. «(...) Il codice regola nel capitolo sullo svolgimento del processo, tanto ciò che si riferisce alla procedura amministrativa quanto al processo giudiziario, entrambi per l'irrogazione o dichiarazione della pena; vale a dire, si tratta invero non di uno ma di due processi penali, di natura e caratteri diversi, anche se con alcuni principi basilari comuni»<sup>37</sup>. Lo scopo dell'indagine previa è proprio quello di ricavare i dati necessari e sufficienti sull'azione delittuosa presuntamente commessa e sul suo autore, in modo da poter realizzare una prima valutazione circa la fondatezza delle notizie precedenti e poter così decidere, alla loro luce, sulle vie giuridiche da percorrere posteriormente. Si tratta di una scelta di non poco conto per le garanzie di difesa e di giustizia che il processo penale giudiziario garantisce. Dal menzionato canone può sembrare che si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla *per decretum extra iudicium*. Tuttavia le disposizioni del c. 1342, §1 di carattere

<sup>35</sup> «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (c. 1342, § 2).

<sup>36</sup> «Ogniquale volta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso» (c. 1342, §1).

<sup>37</sup> Cfr. J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, "Ius Ecclesiae" 4 (1992), pp. 511-550; Id., *L'indagine previa al processo penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 233-266, 235.

generale integrate dai criteri specifici del §2 danno la preferenza al processo penale giudiziario. Tale decisione va adottata dall'Ordinario competente nell'adempimento del suo dovere pastorale mediante un apposito decreto.

## **7. Doppia procedura penale: amministrativa (extragiudiziale) o giudiziale**

Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto)<sup>38</sup>. «Alla controversa legislazione del CIC 1917 e alla indecifrabile posizione della normativa precodificiale della Chiesa orientale, i due codici vigenti rispondono, dichiarando esplicitamente l'accoglienza della *doppia procedura penale: giudiziale e amministrativa o stragiudiziale* nella struttura dello *jus universum* dell'ordinamento canonico»<sup>39</sup>. Il CCEO al c. 1402, § 1 impone che la pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale. «Il CCEO, invece, si muove imperativamente in positivo: "Poena canonica per iudicium poenale... irrogari debet" (can. 1402 § 1). Ammette che si possa procedere per via amministrativa sussidiariamente, a una contestuale doppia condizione: "graves obstant causae, ne iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt" (can. 1402 § 2). È evidente il criterio sistematico: enunciazione imperativa di procedere in via giudiziale; segue poi l'ipotesi sostitutiva»<sup>40</sup>. L'indicazione generale della parte IV «Il processo penale» (cc. 1717-1731) comprende il processo penale extragiudiziale (c. 1720) e il processo penale giudiziario (1721-1728). Il legislatore dà la preferenza al processo penale giudiziario.

Nel Capitolo II sullo svolgimento del processo (cc. 1720-1728) il Codice di Diritto Canonico regola la materia riguardante l'irrogazione e la dichiarazione

---

<sup>38</sup> Cfr. A. Miziński, *Ruolo preminente dell'ordinario nel processo penale secondo la normativa del Codice di diritto canonico del 1983*, cit.; E.N. Peters, *Penal procedural Law in the 1983 Code of Canon Law*, cit.; J. Syryjczyk, *Wymiar kar «latae sententiae» w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku*, in "Prawo Kanoniczne" 28 (1985), pp. 41-64, fasc. 3-4; Id., *Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, "Prawo Kanoniczne" 34 (1991), pp. 147-163, fasc. 3-4.

<sup>39</sup> Cfr. G. Di Mattia, *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC riflessioni comparative*, in *Acta symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, (a cura di A. Al-Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Kaslik (Liban) 1996, p. 460.

<sup>40</sup> Cfr. G. Di Mattia, *La normativa di diritto penale nel Codex Juris Canonici e nel Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, "Apollinaris" 65 (1992), pp. 149-172; Id., *La normativa di diritto penale nel Codex Juris Canonici e nel Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Aa.Vv., Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente*, (a cura di R. Coppola), vol. 2, Bari 1994, pp. 530-531.

della pena *per decretum extra iudicium* (c. 1720); quanto al processo penale giudiziario (cc. 1721-1728). In effetti pur avendo in comune alcune norme basilari si tratta di due processi penali, che hanno una natura e un carattere diverso. La differenza fondamentale tra il processo penale extragiudiziale e il processo penale giudiziario sta nel fatto che nella via giudiziaria si instaura un giudizio<sup>41</sup>.

Il giudizio penale si differenzia dai giudizi contenzioso e amministrativo per 4 motivi: presupposti, parti, oggetto e fine<sup>42</sup>:

	Presupposti	Parti	Oggetto	Fine
Contenzioso	Esistenza di leggi la cui violazione costituisce un atto illecito	Attore e Convenuto	Atto illecito: - negazione - violazione di un diritto privato	Affermazione o riparazione del diritto privato
Amministrativo	Esistenza di leggi la cui violazione costituisce un atto illegittimo «in procedendo» o in «decernendo»	Ricorrente Resistente (P.A.)	Atto illegittimo Violazione di legge «in procedendo» ovvero in «decernendo»	Composizione del conflitto sorto tra il privato e PA
Penale	Esistenza di leggi la cui violazione costituisce atto delittuoso	Accusatore PG) Accusato	Delitto materiale e formalmente pubblico	Restaurazione dell'ordine pubblico riparazione dello scandalo ed emendazione del delinquente

Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell'azione criminale contro l'imputato. Riteniamo che oggetto del processo penale è l'irrogazione o la dichiarazione della pena che presuppone sempre un delitto. Per una maggiore chiarezza nell'elencazione delle finalità del processo oltre la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (cfr. c. 1341), vogliamo sottolineare una congrua riparazione dei danni causati dal delitto (cfr. c. 1347).

Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo»<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Cfr. V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa*, in Aa.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3, p. 490.

<sup>42</sup> Cfr. F. D'Ostilio, *Prontuario del codice di diritto canonico: tavole sinottiche*, Città del Vaticano 1992, p. 612; L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, Napoli 1988, p. 770.

<sup>43</sup> Cfr. Giovanni Paolo II, *Discorso alla Rota Romana*, (18 gennaio 1990), in "L'Osservatore Romano", 19 gennaio 1990, p. 5.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

“«Mezzo sapiente» e «come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia».

In questa ricerca, tutti i ministri del tribunale ecclesiastico – ciascuno con il dovuto rispetto al proprio ed altri ruolo – debbono avere un riguardo particolare, costante e coscienzioso.

“La giustizia canonica, che, secondo la bella espressione di San Gregorio Magno, più significativamente chiamiamo sacerdotale, emerge dall’insieme di tutte le prove processuali, valutate coscienziosamente alla luce della dottrina e del diritto della Chiesa, e col conforto della giurisprudenza più qualificata”<sup>44</sup>.

La Chiesa pertanto, anche con il suo diritto e l’esercizio della *potestas iudicialis*, può e deve salvaguardare i valori della singola persona, per promuovere l’uomo e valorizzarne la dignità.

L’Ordinario deve decidere, valutando i criteri, le circostanze, se vi sia l’opportunità di avviare un processo penale o meno. Deve inoltre valutare la convenienza di ricorrere attraverso un processo penale giudiziario, oppure un decreto extragiudiziale (*per decretum extra iudicium*). «Attualmente le pene possono essere dichiarate e applicate, non solo tramite sentenza del giudice, dopo un processo, ma anche attraverso un decreto extragiudiziale del vescovo (c. 1341), il quale non è preceduto da un vero processo, ma da una indagine amministrativa»<sup>45</sup>.

Dai lavori di stesura del Codice di Diritto Canonico, nonostante diversi cambiamenti operati nel testo durante l’elaborazione del c. 28 dello *Schema*, la tendenza prevalsa nella dottrina privilegia e preferisce il processo penale giudiziale<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Ibid., p. 15.

<sup>45</sup> Cfr. M.J., Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994<sup>2</sup>, p. 50; Id., *Commentario sub cc. 1400-1670; 1717-1752*, in A. Benloch Poveda, *Commentario al código de derecho canónico: Edición Bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993.

<sup>46</sup> Riteniamo che la dottrina su questo punto è quasi concorde cfr. M. Arroba Conde, *Comentario sub cc. 1400-1670; 1717-1752*, in A. Benloch Poveda, *Commentario al código de derecho canónico: Edición Bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993; Id., *Diritto processuale canonico*, Roma 1994<sup>2</sup>; A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996; L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1-2, Napoli 1988; V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, (a cura di Z. Grochowski e V. Carcel Orti), Città del Vaticano 1984, pp. 473-494; Id., *Il processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283-302; G. Di Mattia, *Processo penale canonico e animazione pastorale*, “Apollinaris” 62 (1989), pp. 477-512; Id., *Riconciliazione e pastorale nel processo penale canonico*, in *Iustus iudex*, (cura di K. Ludicke, H. Mussinghoff, H. Schwendenwein), Essen 1990, pp. 419-431; Id., *Processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283-302; Id., *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in*

Il processo penale giudiziario è stata favorito, come la via più adatta e più sicura al perseguimento della giustizia per garantire meglio i diritti dei fedeli<sup>47</sup>. Si afferma, infatti, che per abbandonare la via giudiziale in favore di quella amministrativa occorrono *cause graves* e per di più si richiede la *probatione de delicto evidentes*. I Consultori durante la discussione hanno sottolineato la preferenza del legislatore per il processo giudiziario proponendo di vietare l'inflizione o dichiarazione delle pene per via amministrativa, togliendo nello stesso tempo le cause e le circostanze per avviare il processo amministrativo. «Nonnulli proposuerunt ut poena namquam irrogetur via administrativa ideoque ne admittantur causae quae excusent a processu iudiciali instituendo pro applicandis poenis. Consultores, quamvis non ignorent finem huius propositionis ut maior scilicet iustitia assequatur in applicandis poenis, censent tamen propositionem ipsam esse contra realitatem quae exigit instrumentum agile et expeditum sicut est via administrativa. Ceterum redactio canonis talis est ut clare appareat praeferebatia legislatoris pro via iudiciali. Unus Consultor vellet redactionem canonis mutare ita ut dispareat illa praeferebatia pro via iudiciali et appareat sive viam iudicalem sive viam administrativam aequo iure sequi posse in applicandis poenis. Haec tamen propositio aliis Consultoribus non placet, ideo redactio huius canonis manet prouti est»<sup>48</sup>. La stragrande maggioranza dei Consultori ritiene invece che l'irrogazione o dichiarazione delle pene esigono uno strumento agile e spedito garantito dal processo amministrativo: «exigit instrumentum agile et expeditum sicut est via administrativa»<sup>49</sup>.

---

*diritto canonico*, "Fidelium lura" 3 (1993) pp. 307-330; Id., *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC riflessioni comparative*, in *Acta symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, pp. 24-29 Aprilis 1995, (a cura di A. Al-Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Kaslik (Liban) 1996, pp. 447-489; E.M. Egan, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, in Aa.Vv., *Il nuovo codice di diritto canonico: novità, motivazioni e significato*, Roma 1983, pp. 490-501; M. Myrcha, *Niektóre aspekty prawa karnego w Kodeksie z 1983 r.*, in *Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, (a cura di J. Stryczyk), Warszawa 1985, pp. 256-278; J. Ostrowski, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, Romae 1997; T. Pawluk, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, vol. 4, Olsztyn 1990; E.N. Peters, *Penal procedural Law in the 1983 Code of Canon Law* (A Dissertation, The Catholic University of America), Washington 1991; P.V. Pinto, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Roma 1993; J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 511-550; Id., *L'indagine previa al processo penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 233-266.

<sup>47</sup> Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema documenti quo disciplina sanctorum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur (reservatum)*, Città del Vaticano 1977, p. 10.

<sup>48</sup> Cfr. "Communicationes" 9 (1977), p. 161.

<sup>49</sup> Ibidem.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Schema documenti (c. 28)	CIC 1983 (c. 1342, §§ 1-2)
<p>«Quoties graves obstant causae ne iudicialis processus fiat, et probationes de delicto evidentes sint neque actio criminalis sit extincta, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; poenitentiae autem et remedia poenalia applicari possunt per decretum in quolibet casu»</p> <p>«Per decretum neque irrogari neque declarari possunt poenae perpetuae, neque poenae lege particulari vel praecepto constitutae, quas lex vel praeceptum vetat per decretum applicare»</p>	<p>«Quoties iustae obstant causae ne iudicialis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decretum extra iudicium; remedia poenalia autem et poenitentiae applicari possunt per decretum in quolibet casu»</p> <p>«Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas constituens vetat per decretum applicare»</p>

«In occasione della revisione del Codice si è discusso a lungo sulla via da preferire per l'applicazione della pena. La storia del cammino di redazione del can. 1342 ci dice quanto accesa sia stata la discussione anche all'interno della Commissione. Da una preferenza evidente alla via giudiziaria nei primi tentativi di elaborazione si è arrivati alla redazione finale, nella quale tale preferenza è venuta sempre più sfumandosi e riducendosi. In realtà non è facile dare una risposta. Da un punto di vista teorico e dottrinale non si può non concludere che la via giudiziale offre maggiori garanzie per l'accertamento della verità e per la salvaguardia dei diritti del fedele e della giustizia. Ma quando il problema viene considerato nella concretezza e valutato in relazione ad altri elementi, come quello della riservatezza, della buona fama, della speditezza, dello scandalo ecc., la preferenza alla via giudiziale perde non poco del suo peso»<sup>50</sup>.

Si evince molto chiaramente dal c. 1342. § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale<sup>51</sup> «la via giudiziale è ritenuta ancora la più adeguata per garantire il perseguimento della giustizia e il rispetto della persona, in quanto in certi casi particolarmente gravi, essa è obbligatoria»<sup>52</sup>. Infatti, il processo penale giudiziaro offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull'esistenza dei fatti mediante l'acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell'imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell'imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Solo «iustae causae» potrebbero consentire di discostarsi da tale via. Secondo il P. Ciprotti sarebbero motivi idonei a sconsigliare l'uso del processo

<sup>50</sup> V. De Paolis, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 491.

<sup>51</sup> Cfr. J. Syryjczyk, *Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, "Prawo Kanoniczne" 34 (1991), fasc. 3-4, pp. 148-152.

<sup>52</sup> Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, cit., p. 488.

penale giudiziario quando «il colpevole di un delitto non contesti di averlo commesso e di esserne responsabile; in tal caso l'esigenza della certezza è soddisfatta indipendentemente dal procedimento giudiziario, e quindi sarebbe superfluo, ai fini della giustizia della condanna, spendere previamente tutte le energie necessarie per il procedimento stesso; ovvero che la notizia del delitto non sia già divulgata o facilmente divulgabile, e quindi sia sconsigliabile l'uso del procedimento penale ordinario, che potrebbe dar luogo ad un pericolo o danno alla società, che supererebbe o neutralizzerebbe la riparazione del danno sociale a cui tende la punizione del colpevole, e potrebbe inoltre causare al colpevole un inutile danno»<sup>53</sup>. Per giuste cause si devono intendere situazioni particolari rimesse a prudente discrezione dell'Ordinario quando si ritenga di dover tutelare la riservatezza e la buona fama dell'imputato coinvolto, o si voglia privilegiare in particolar modo la speditezza o, da ultimo, evitare un pubblico scandalo.

Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell'accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (c. 1336) che richiedono la garanzia del processo penale giudiziario e quando la legge o il precetto penale vietino l'applicazione della pena per decreto. «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (c. 1342, §2). La ragione è evidente, le pene perpetue, essendo le più gravi, richiedono la garanzia del processo penale giudiziario. La perpetuità delle pene si riferisce soltanto alle pene espiatorie, e mai alle pene medicinali, perché in queste la durata non ha senso, per la loro stessa natura, in quanto perdurano finché dura la contumacia del reo, a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione<sup>54</sup>. Questa soluzione offerta dal Codice di Diritto Canonico è coerente con i principi dell'ordinamento canonico, il rispetto e la tutela dei diritti soggettivi fondamentali e la salvaguardia del bene comune della Chiesa.

Prima di emanare i decreti per avviare il processo, per infliggere la pena o dichiararla secondo il c. 1718, §3 l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto. In questo ambito, ancora una volta il legislatore concede all'Ordinario un ampio margine di discrezionalità. Infatti, egli viene determinato dalla notizia, almeno probabile, di un delitto, non

<sup>53</sup> Cfr. P. Ciprotti, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1989, vol. 11, p. 13.

<sup>54</sup> «Non si può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può negare la remissione» (c. 1358, §1).

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

potendo avviare un processo se non esiste una violazione esterna di una legge o di un precetto, o le prove sufficienti sui fatti, sulle circostanze e sull'imputabilità, per poter avviare un processo penale per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena.

La scelta del processo penale giudiziario richiede a norma del c. 1425, §1, 2° un tribunale collegiale formato da tre giudici, al quale sono riservate le cause penali sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale e l'infrazione o la dichiarazione della scomunica<sup>55</sup>. La dimissione dallo stato clericale è per la sua natura una pena espiatoria perpetua (c. 1336, §1, 5°). Il chierico perde lo stato clericale mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente (c. 290, 2°). Inoltre possono essere applicate in perpetue altre pene espiatorie (c. 1336, §1, 1-5) come per es. «la privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto» (c. 196, §1). «La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale» (c. 196, §2). «Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici» (c. 1425, §2).

### **8. Il processo penale giudiziario nel Codice di Diritto Canonico del 1983**

L'attuale Codice di Diritto Canonico del 1983 espone la materia riguardante il processo penale nel libro VII, *De processibus* la cui parte IV è intitolata *De processu poenali*: il processo penale (cc. 1717-1731)<sup>56</sup>. Le norme dedicate al

---

<sup>55</sup> «2° causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis et statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione».

<sup>56</sup> La breve trattazione del «Codex» 1983 si limita ad indicare le peculiarità del processo penale canonico. Cfr. V. Andriano, *Tutela dei diritti delle persone*, in Aa.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 3, Roma 1992, pp. 543-603; M. Arroba Conde, *Comentario sub cc. 1400-1670; 1717-1752*, in A. Benlloch Poveda, *Comentario al código de derecho canónico: Edición Bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993; Id., *Diritto processuale canonico*, Roma 1994; A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996; Id., *La procedura stragiudiziale penale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 267-281; L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 1-2, Napoli 1988; R. Coppola, *La tutela dei diritti nel processo penale canonico*, «Monitor Ecclesiasticus» 113 (1988), pp. 73-83; Id., *Il nuovo processo penale canonico*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Milano 1988, vol. 1, pp. 369-383; Id., *Processi speciali e conciliazione*, in *Digesto*, vol. 15, Torino 1997<sup>4</sup>, pp. 1-15; L.M. De Bernardis, *Via giudiziale e via amministrativa nell'irrogazione della pena*, in *Comunità Ecclesiale e devianza. Funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico*, *Atti del XX Congresso*, Ferrara 1988, pp. 146-148; Id., *Via giudiziale e via amministrativa nell'irrogazione della pena*, «Monitor Ecclesiasticus» 114 (1989), pp. 146-148; V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, (a cura di Z. Grocholewski e V. Carcel Ort), Città del Vaticano 1984, pp. 473-494; Id., *L'applicazione della pena*, in Aa.Vv., *Comunità ecclesiale*

processo penale sono comuni al processo penale extragiudiziale ed al processo penale giudiziario.

Il Codice di Diritto Canonico del 1917 trattava la materia nel titolo XIX *De iudicio criminali* (cc. 1933-1959)<sup>57</sup>. Sotto il profilo meramente concettuale, infatti,

---

e devianza. *Funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 69-94; *Id.*, *L'applicazione della pena canonica*, in "Monitor Ecclesiasticus" 114 (1989), pp. 69-94; *Id.*, *Il processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283-302; D. Di Felice, *Il diritto penale canonico e le sentenze penali canoniche nell'ordinamento italiano*, in "Il Diritto Ecclesiastico", 106 (1995), pp. 514-519; G. Di Mattia, *Processo penale canonico e animazione pastorale*, in "Apollinaris", 62 (1989), pp. 477-512; *Id.*, *Riconciliazione e pastoraltà nel processo penale canonico*, in *Iustus iudex*, (cura di K. Ludicke, H. Mussinghoff, H. Schwendenwein), Essen 1990, pp. 419-431; *Id.*, *Processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, pp. 283-302; *Id.*, *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in diritto canonico*, "Fidelium iura" 3 (1993), pp. 307-330; *Id.*, *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC riflessioni comparative*, in *Acta symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, 24-29 Aprilis 1995, (a cura di A. Al-Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Kaslik (Liban) 1996, pp. 447-489; E.M. Egan, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, in Aa.Vv., *Il nuovo codice di diritto canonico: novità, motivazioni e significato*, Roma 1983, pp. 490-501; A.G. Miziński, *Ruolo preminente dell'ordinario nel processo penale secondo la normativa del Codice di diritto canonico del 1983*, pp. 181-319; M. Myrcha, *Niektóre aspekty prawa karnego w Kodeksie z 1983 r.*, in *Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego*, (a cura di J. Syryjczyk), Warszawa 1985, pp. 256-278; J. Ochoa, *I processi canonici in genere*, in Aa.Vv., *Opus Iustitiae Pax*, (a cura di M. Basso), Città del Vaticano 1990, pp. 187-208; J. Ostrowski, *La perdita dello stato clericale con particolare riferimento alla dimissione penale nel vigente codice di diritto canonico*, Romae 1997; T. Pawluk, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*, vol. 4, Olsztyn 1990; E.N. Peters, *Penal procedural Law in the 1983 Code of Canon Law* (A Dissertation, The Catholic University of America), Washington 1991; P.V. Pinto, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Roma 1993; J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, "Ius Ecclesiae" 4 (1992) pp. 511-550; *Id.*, *L'indagine previa al processo penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, 233-266; *Id.*, *La legge penale e il precetto penale*, Milano 1993; J. Syryjczyk, *Wymiar kar «latae sententiae» w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku*, in "Prawo Kanoniczne" 28 (1985) fasc. 3-4, pp. 41-64; *Id.*, *Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.*, in "Prawo Kanoniczne" 34 (1991), fasc. 3-4, pp. 147-163; R.C. Tronqued, *Procedures: Loss of the Clerical State. From the 1917 to the 1983 CIC*, Roma 1994; A. Urru, *Sanzioni penali nella Chiesa*, Roma 1996; C. Venterella Mancini, *L'indagine previa nel processo penale del Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali*, in Aa.Vv., *Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente*, (a cura di R. Coppola), vol. 2, Bari 1994, pp. 543-556.

<sup>57</sup> Per una più ampia trattazione cfr. J. Benedetti, *Ordo iudicialis processus canonici instruendi*, Taurini 1935; J. Bénétruy, *Le précepte en droit canonique. Précepte pénal. Procédure pénale par manière de précepte*, "L'Année Canonique" 5 (1957), pp. 43-67; I. Chelodi, *Ius poenale et ordo in iudiciis criminalibus*, Tridenti 1925; *Id.*, *Ius poenale et ordo procedendi in iudiciis criminalibus iuxta codicem iuris canonici*, Tridenti 19354. *Id.*, P. Ciprotti, *Ius canonicum de delictis et poenis et de iudiciis criminalibus*, Vicenza 19435; *Id.*, *De querela partis laesae in iure canonico*, Romae 1937; *Id.*, *Rassegna di giurisprudenza rotale in materia penale*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico*, 19 (1941), pp. 1-35; V. De Paolis, *Animadversiones ad*

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

il processo è subordinato al diritto sostanziale in quanto momento posteriore, applicativo di norme specifiche per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena. Il collegamento tra norme sostanziali e norme processuali è stretto.

Dato che il c. 1656, § 1<sup>58</sup>, permette di usare il processo contenzioso orale per tutte le cause non escluse dal diritto, a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario si pone il problema per il processo penale giudiziario. Il c. 1728, § 1 in modo implicito sembra escludere il contenzioso orale: «con le cause di nullità matrimoniale dal processo orale sono escluse, in modo implicito, le cause di nullità della sacra ordinazione, quando vengono trattate in via giudiziale (can. 1719), come anche cause penali, qualora si debba ricorrere in esse al processo giudiziale can. 1718, § 1, n. 3»<sup>59</sup>.

---

«schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia latina denuo ordinatur» "Periodica" 63 (1974), pp. 489-507; G. Di Mattia, *Il diritto penale canonico nella giurisprudenza della S.R. Rota*, in *Ephemerides iuris canonici*, 16 (1960), pp. 158-202; A. Dodrdett, *Erwägungen zur Reform des Kanonischen Strafrechts*, in *Ius et salus animarum. Festschrift für B. Panzram*, (a cura di U. Mosiek - H. Zapp), Freiburg i. Br. 1972, pp. 307-325; L. Echeverria, *La acción penal en derecho canonico (delimitación, naturaleza y características)*, Salamanca 1952; E. Eichmann, *Das Strafrecht des Codex Iuris Canonici*, Paderborn 1920; E. Eichmann, K. Mörsdorf, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, Prozess und Strafrecht*, vol. 3, Paderborn 1964<sup>10</sup>; M. Fała, *Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego*, Warszawa 1978; F. Heiner, A. Wynen, *De processu criminali ecclesiastico*, Romae 1912; F. Heiner, *Der kirchliche Strafprozess*, Köln 1912; D. Lazzarato, *Jurisprudentia Pontificia: de causis iurium iam typis editis ab initio a. 1909 exinde*, vol. 3, Romae 1975, pp. 860-996; *De delictis poenisque*. M. Lega, *De delictis et poenis*, Romae 1910; Id., *Partes actoris in iudicio criminali et diversae formae processus criminalis*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, Romae 1937, vol. 4; G. Michiels, *De vera natura poene in specie ecclesiasticae*, in "Apollinaris" 32 (1959), pp. 217-239; Id., *De delictis et poenis: Commentarius libri V codicis Iuris Canonici*, vol. 1, *De delictis: Canones 2195-2213*, Paris-Tournai-Romae-New York 1961; Id., *De delictis et poenis: Commentarius libri V codicis Iuris Canonici*, vol. 2, *De poenis in genere: Canones 2214-2240*, Paris-Tournai-Romae-New York 1961; Id., *De delictis et poenis: Commentarius libri V codicis Iuris Canonici*, vol. 3, *De delictis: Canones 2141-2313*, Paris-Tournai-Romae-New York 1961; A. Mostaza Rodriguez, *La aplicación de penas por vía gubernativa*, in *Revista española de derecho canónico*, 12 (1957), pp. 537-573; M. Myrcha, *Prawo karne. Komentarz do piątej księgi kodeksu prawa kanonicznego*, vol. 2, *Kara*, Warszawa 1960; Naz R., *Des procs, des délits, des peines*, in *Traité de droit canonique*, vol. 1-4, Paris 1946-1948; T. Pawluk, *Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego*, Olsztyn 1971; Id., *Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego*, "Studia Warmińskie" 8 (1971), pp. 225-311; Id., *Kanoniczny proces karny*, Warszawa 1978; T. Pieronek, *Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego*, Warszawa 1970; F.X. Wernz, *Ius poenale Ecclesiae catholicae*, Prati 1913-1914; Id., Vidal P., *Ius Canonicum*, vol. 7, *Ius poenale ecclesiasticum*, Romae 1951.

<sup>58</sup> «Con processo contenzioso orale, di cui in questa sezione, possono essere trattate tutte le cause che il diritto non escluda, a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario» (c. 1656, § 1). «Se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli» (c. 1656, § 2).

<sup>59</sup> A. Stankiewicz, *Il processo contenzioso orale*, "Apollinaris" 65 (1992), p. 578.

8.1. *Oggetto del processo penale (cc. 1400, § 1, n. 2; 1341)*

Oggetto del processo penale è l'irrogazione della pena, trattandosi di pena *ferendae sententiae*, e cioè, quando la pena non può essere imposta se non tramite una sentenza o un decreto del giudice<sup>60</sup>. La dichiarazione della stessa, trattandosi di pene *latae sententiae*, è volta invece a punire un comportamento delittuoso, che danneggia e spesso impedisce la missione stessa della Chiesa. «Si deve, pertanto, affermare che nell'attuale legislazione non esiste un processo penale autonomo, bensì una procedura amministrativa e un processo contenzioso ordinario con delle specificità per le cause concernenti l'applicazione delle sanzioni canoniche. Ma bisogna ugualmente rilevare che, di conseguenza, tali processi penali sostanziali dal codice non costituiscono dei processi *speciali*. Sono, certo, dei processi specifici o tipici, cioè *penali* (amministrativo o giudiziario); si tratta però in ogni modo di processi *ordinari*»<sup>61</sup>. Quando la sanzione è inflitta *ipso iure*, al momento della realizzazione del delitto, l'intervento del giudice consiste pertanto in una mera dichiarazione pubblica della pena.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 richiede una notizia almeno probabile di delitto<sup>62</sup>. «Il CIC del 1917 affermava che i delitti oggetto del giudizio criminale sono i delitti pubblici «*delicta quae cadunt sub criminali iudicio sunt delicta publica*» (c. 1933, § 1). Il delitto è pubblico, se è già divulgato o avviene ossia si trova in tali circostanze che facilmente verrà divulgato (c. 2197. 1); notorio di notorietà di diritto, dopo la sentenza del giudice competente passata in cosa giudicata o dopo la confessione del delinquente resa in giudizio a tenore del c. 1750 (c. 2197. 2); notorio di notorietà di fatto, se è pubblicamente noto e commesso in tali circostanze che non si possa celare né scusare con nessuna ragione giuridica (c. 2197. 3); occulto, quello che non è pubblico; occulto materialmente, se è ignoto il delitto stesso; occulto formalmente, se si ignora l'imputabilità (c. 2197, 4).

<sup>60</sup> «Il processo ha per oggetto la pena da infliggere o dichiarare in relazione ad un comportamento delittuoso (cf. can. 1401 § 2)», V. Andriano, *Tutela dei diritti delle persone: diritto processuale canonico (cann. 1400-1752)*, cit., p. 589; Z. Grocholewski, *Il commento al c. 1717*, in Aa.Vv., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, (a cura di V. Pinto), Roma 1985: «La parte IV del Libro VII dei Processi, tratta, nei canoni 1717-1731, del processo penale teso alla irrogazione od alla dichiarazione di una sanzione penale per un determinato comportamento delittuoso (can. 1400. § 1, 2); Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, cit., p. 480.

<sup>61</sup> Cfr. J. Sanchis, *L'indagine previa al processo penale*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, p. 236; Id., *L'indagine previa al processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 511-550. La questione viene diversamente presentata da E.M. Egan, *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, in Aa.Vv., *Il nuovo codice di diritto canonico: novità, motivazioni e significato*, cit., pp. 490-501; Id., *I processi speciali (matrimoniale e penale)*, "Apollinaris" 57 (1984), pp. 247-258; R. Coppola, *Processi speciali e riconciliazione*, in *Digesto*, vol. 15, Torino 1997; P. Moneta, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna 1993, pp. 178-190.

<sup>62</sup> Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 770.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Seguendo l'impostazione del CIC 1917 L. Chiappetta sostiene che «oggetto del processo penale sono i delitti pubblici, come affermava formalmente il can. 1933, § 1, del Codice anteriore. La qualifica di "pubblico" è stata omessa nel nuovo Codice, ma resta *implicita*: «implicite innuitur ex eo quod processus fieri nequit nisi accedentibus probationibus; probationes vero haberi nequent nisi delictum publicum sit. *Communicationes*, 12 (1980), 189». «Si tratta evidentemente di comportamenti che abbiano almeno un minimo grado di pubblicità perché l'autorità competente possa intervenire ed eventualmente istruire un processo, anche se la notizia del delitto per sé può rimanere senza alcuna pubblicità»<sup>63</sup>.

L'intero processo penale giudiziario canonico va visto e valutato nell'ambito e nello spirito di carità, misericordia e benevolenza che anima l'ordinamento della Chiesa. La *ratio* giustificatrice del processo penale è, infatti, costituita dal fatto che la Chiesa non può restare indifferente di fronte al delitto, allora, assolve «al diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti» (c. 1311) con l'esercizio della potestà coattiva e con i processi penali. «Ecclesia iure proprio et esclusivo cognoscit: 2° de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem et poenarum ecclesiasticarum irrogationem»: La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche» (c. 1401).

Di fatto secondo il c. 1400 § 1, 2° oggetto del giudizio sono: i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena: «Obiectum iudicii sunt: 2° delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel declarandam». «Le cause concernenti i delitti, in ordine alla irrogazione o alla dichiarazione delle pene comminate, non sono più dette criminali, ma, con termine più attenuato in uso ormai presso quasi tutti gli ordinamenti civili, sono denominate penali. L'espressione "causa criminale" è rimasta solo nel can. 489, § 2, e l'aggettivo "criminale", unito ad "actio", è usato solo in tre canoni: 1362, § 1; 1720, 3; 1726»<sup>64</sup>. Il processo penale giudiziario costituisce l'estremo tentativo quando, con altri mezzi non sono state raggiunte le finalità della pena. Attraverso l'irrogazione o la dichiarazione della pena vengono tutelati e salvaguardati il bene pubblico e i diritti dei fedeli. Le norme riguardanti il processo penale giudiziario vanno opportunamente integrate con le disposizioni prescritte per i giudizi in genere (cc. 1400-1500) e per il giudizio contenzioso ordinario (cc. 1501-1655). «Le differenze tra processo penale e contenzioso risiedono nel fatto che, in campo penale, non si verifica una contesa fra due soggetti

---

<sup>63</sup> V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, cit., p. 481.

<sup>64</sup> Cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 534.

che si disputano un diritto, ma tra l'imputato e l'intera comunità, le cui leggi sono state violate»<sup>65</sup>. Vanno, inoltre, osservate le norme speciali, disposte per le cause concernenti il bene pubblico.

I requisiti principali per poter avviare il processo penale giudiziario sono di carattere prevalentemente oggettivo, in particolare l'esistenza e la certezza del delitto commesso che possa essere provato nel loro esterno, la sua gravità oggettiva, l'autore del delitto, l'imputabilità, le probabili prove giudiziarie.

Il legislatore nell'emanare le disposizioni concernenti sia il processo in genere sia il processo penale amministrativo o giudiziario è stato guidato da una duplice preoccupazione, l'affermazione della giustizia e la salvaguardia dei diritti dei fedeli pur se implicati nella realizzazione di un delitto.

### 8.2. *Il diritto dei fedeli di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge*

Uno dei diritti fondamentali dei fedeli elencati nel c. 221, § 3<sup>66</sup> stabilisce uno dei principi basilari del diritto penale canonico, comunemente chiamato principio di legalità, secondo il quale i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge. In base alle formulazioni del «Codex», per garantire i diritti dei fedeli deve essere osservato il principio di legalità, di qui la disposizione che la punizione può essere effettuata solamente *ad normam iuris*. «Tutto ciò riconosce pienamente la «*eximia dignitas*» della persona umana e dei suoi originari e inviolabili diritti, che non viene persa nonostante abbia commesso azioni illecite e dannose»<sup>67</sup>.

## 9. Fase introduttiva

### 9.1. *Presentazione del libello di accusa al giudice da parte del promotore di giustizia*

Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell'azione criminale (*actio criminalis*) contro l'imputato<sup>68</sup>. Il legislatore distingue l'azione criminale dall'azione penale anche se il termine usato è molto negativo nella sua

<sup>65</sup> M.J., Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 50.

<sup>66</sup> «Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur» (c. 221, § 3).

<sup>67</sup> Cfr. G. Di Mattia, *Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico*, cit., 422; Id., *Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico*, "Apollinaris" 57 (1984), pp. 165-193.

<sup>68</sup> «In iudicio poenali canonico, uti notum est, actor est ipse accusator, «cuius personam sustinet persona publica, id est Promotor iustitiae, cuius est iustitiam, legem et bonum publicum tueri (c. 1586 C:I:C: 1917; item can. 1430 C.I.C. 1983), cui ius novum tribuit monopolium accusationis» (F.X. Wernz-P. Vidal-F. Cappello, *De processibus*, ed. 2, Romae 1949, p. 665). Etiamsi Promotori iustitiae actio criminalis unice et exclusive reservetur (cf. cann.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

espressione. «Actio criminalis» ha per lo scopo la condanna del reo invece «actio poenalis» all'esecuzione della pena in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall'osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive. «Non più cause "criminali" ma cause "penali". Soppressa la distinzione accademica tra *iudicium contentiosum* e *iudicium criminale*, che il Codice anteriore proponeva nel can. 1552, § 2, 1° e 2°, il nuovo Codice non usa più la parola "criminale" per indicare le cause che trattano dei delitti in ordine all'applicazione o dichiarazione della pena, ma il termine "penale", più in uso presso quasi tutti gli ordinamenti civili e, certamente, più soave di quanto non lo sia il termine "criminale", soprattutto se riferito al *crimen* in senso antico romano. E' rimasta però nel nuovo Codice l'espressione "*cause criminales*" (cf. can. 489, § 2) e "*actio criminalis*" (cf. can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726) riferita alle cause, prima dette criminali, e ora "penali"»<sup>69</sup>. La presenza del promotore di giustizia è richiesta in tutti processi penali «nelle cause dove è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se non furono citati, gli atti sono nulli, a meno che, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo aver esaminato gli atti» (c. 1433).

Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine previa al promotore di giustizia, il quale ha l'obbligo di presentare al giudice il libello di accusa (*accusationis libellum*) a norma dei cc. 1502 e 1504<sup>70</sup>. Nelle cause penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa o sulla salvezza delle anime *iudex procedere potest et debet* anche d'ufficio (c. 1452, § 1).

Quando si parla di Ordinario competente riguardante le cause penali<sup>71</sup> ci si riferisce sempre a quello del foro competente in ragione del criterio del territorio, del domicilio – «*forum domicilii*» (c. 1408)<sup>72</sup> o del quasi-domicilio

---

1430; 1721), in foro tamen canonico viget firmum principium "Promotor iustitiae habere quidem exercitium actionis criminalis, sed omnino sub ductu et regimine Ordinarii" (F. Roberti, *De processibus*, ed. 4, in Civitate Vaticana 1956, p. 304), in Tribunale Apostolico della Rota Romana, Posnaniense, *Decr. Dimissione dallo stato clericale – Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa, 11 novembre 1993, c. Stankiewicz*, in "Ius Ecclesiae" 7 (1995), pp. 669-670. «Nei processi penali il promotore di giustizia ha il monopolio dell'accusa», H.F., Franceschi, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: "restitutio in integrum" o "nova causae propositio"*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 678.

<sup>69</sup> Cfr. J. Ochoa, *Il "de processibus" secondo il nuovo codice*, in Aa.Vv., *La nuova legislazione canonica*, Roma 1983, pp. 382-383.

<sup>70</sup> «Si Ordinarius decreverit processum poenalem iudicalem esse ineundum, acta investigationis promotori iustitiae tradat, qui accusationis libellum iudici ad normam cann. 1502 et 1504 exhibeat» (c. 1721, § 1).

<sup>71</sup> Cfr. "Communicationes" 12 (1980), p. 189.

<sup>72</sup> «Quilibet conveniri potest coram tribunalibus domicilii vel quasi-domicilii» (c. 1408).

(c. 1409)<sup>73</sup>, o del tribunale del luogo ove il delitto fu commesso – «forum delicti» (c. 1412)<sup>74</sup>, o in ragione della qualità della persona. «Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401: 1° i capi di Stato; 2° i Padri Cardinali; 3° i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi; 4° le altre cause che egli stesso abbia avvocato al proprio giudizio». (c. 1405, § 1). «È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare: 1° i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, § 2; 2° l'Abate primate o l'Abate superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio; 3° le diocesi e le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice» (c. 1405, § 3). (cfr. cc. 1427, §§ 1-3; 1444, §§ 1-2). A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono ugualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente l'imputato (c. 1415)<sup>75</sup>. «La nuova normativa sulla Curia Romana non solo conferma la competenza penale della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma sembra ampliarla accezione in cui può essere usato il termine "mores", competenza che risulta temperata soltanto dalla previsione, del resto molto soggettivamente interpretabile, che deve trattarsi dei casi "più gravi"<sup>76</sup>.

Il foro competente in ragione dell'oggetto o della materia del delitto secondo la costituzione apostolica *Pastor Bonus*, art. 52, la Congregazione per la Dottrina della Fede «giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale, sia nella celebrazione dei Sacramenti, che vengono ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare e ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio»<sup>77</sup>.

<sup>73</sup> «Vagus forum habet in loco ubi actu commoratur» (c. 1409, § 1). «Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat» (c. 1409, § 2).

<sup>74</sup> «In causis poenalibus accusatus, licet absens, conveniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum est» (c. 1412).

<sup>75</sup> «Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aequae competentia sunt, ei ius est causam cognoscendi, quod prius partem conventam legitime citaverit» (c. 1415).

<sup>76</sup> Cfr. C.J. Errázuriz, *La protezione giuridico-penale dell'autenticità della fede. Alcune riflessioni sui delitti contro la fede*, in *Comunità Ecclesiale e devianza. Funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico*, Atti del XX Congresso, Ferrara 1988, pp. 113-131.

<sup>77</sup> Ioannes Paulus PP. II, Const. Ap., *Pastor Bonus de Romana Curia*, (28 Iunii 1988), in AAS 80 (1983), pp. 841-930; Cfr. J. Llobell, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in Aa.Vv., *Le sanzioni nella Chiesa. XXIII incontro di studio Abbazia di Maguzzano – Lonato (Brescia) 1-luglio - 5 luglio 1996*, (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Milano 1997, pp. 237-278.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Nel Codice di Diritto Canonico gli ordinari sono: il Romano Pontefice (c. 333, § 1), i Vescovi diocesani (c. 381, § 1), tutti coloro che nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano (c. 381, § 2), la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicario apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente (c. 368), il superiore di una missione «sui iuris», i vicari castrensi, i Superiori ecclesiastici interni delle Chiese particolari, i Vicari generali ed episcopali, i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio, i Vicari dei Superiori maggiori per disposizione del c. 620, il Prelato della prelatura personale definito come ordinario proprio (c. 295, § 1), il Vicario del Prelato personale<sup>78</sup>.

Il libello è l'atto mediante il quale l'attore, cioè il promotore di giustizia, costituito presso quel tribunale, affermando l'esistenza di una volontà concreta della legge che gli garantisce un bene, chiede che tale volontà legale sia attuata di fronte all'imputato. Il libello deve contenere l'accusa precisa del delitto, il tipo di delitto e i canoni del Codice violati, l'indicazione delle prove, dei fatti e degli argomenti contro l'imputato, la pena che deve essere inflitta o dichiarata a norma di legge e la richiesta del ministero del giudice (c. 1502)<sup>79</sup>.

Ai sensi del c. 1504, 1-4 il libello introduttorio del giudizio deve indicare l'organo innanzi al quale si svolgerà il giudizio, che cosa si chiede e da chi; il Promotore di giustizia in veste di parte attrice deve indicare l'accusa precisa del delitto, i canoni violati e le pene previste per i singoli delitti, nonché i fatti e le prove che dimostrano quanto è asserito; la sottoscrizione dell'attore con l'apposizione di giorno, mese e anno nonché l'indicazione del luogo ove perverranno tutti gli atti della causa all'attore; l'indicazione del domicilio o quasi-domicilio dell'imputato. Insieme con il libello di accusa il promotore di giustizia consegna al tribunale gli atti dell'indagine previa<sup>80</sup>, le formule riguardanti *dubia concordanda* e le domande che devono essere poste all'imputato durante l'interrogatorio.

---

<sup>78</sup> Cfr. J. García Martín, *Le norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, pp. 442-444.

<sup>79</sup> «Inde Promotor Iustitiae, die 8 aprilis a. 1986, accusationis libellum Tribunali Metropolitano Posnaniensi primae instantiae porrexit, quo irrogationem poenae dimissionis et statu clericali Rev.do N. propter haec delicta expostulavit:

«1) per aver compiuto la trasgressione del can. 1384 relativo all'esercizio delle funzioni sacerdotali in modo inconciliabile con il diritto»;

«2) per aver abusato le funzioni sacerdotali ai sensi del can. 1389, § 1»;

«3) per avere ai sensi del can. 1395, § 2 commesso la violazione del sesto precetto del Decalogo con azioni pubbliche o con una minorenni», Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Posnaniense, Decr. Dimissione dallo stato clericale – Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa*, (11 novembre 1993), c. Stankiewicz, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), pp. 666.

<sup>80</sup> Ai sensi del c. 1719, gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

Il giudice o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato la loro competenza e la legittima capacità di stare in giudizio del promotore di giustizia dovrà con decreto ammettere o respingere il libello (c. 1505, § 1)<sup>81</sup>. È necessario sottolineare il fatto che il libello può essere respinto, per incompetenza dell'organo giudiziale (il giudice o il tribunale) (c. 1505, § 2, 1); per carenza di legittima capacità di stare in giudizio del promotore di giustizia (c. 1505, § 2, 1); per la mancanza di qualche elemento elencato nel c. 1504, 1-3 (c. 1505, § 2, n. 3), o per la presenza di difetti che possono essere emendati attraverso la proposizione di un nuovo libello correttamente redatto (c. 1505, § 3).

Nel caso di reiezione, il promotore di giustizia può interporre ricorso corredato da motivazioni, entro dieci giorni utili o al tribunale d'appello o, se il libello fu respinto dal presidente, al collegio dei giudici (c. 1505, § 4). Entro un mese dalla presentazione del libello, se il giudice non emana il decreto con il quale ammette o respinge il libello a norma del c. 1505, il promotore di giustizia può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza il libello si considera ammesso.

## 9.2. Costituzione del tribunale

Se mediante l'indagine previa si è riuscito ad accertare l'esistenza e la certezza del delitto commesso, l'imputabilità del suo autore, la sua gravità oggettiva e si sono raccolte prove sufficienti, allora sarà possibile costituire un tribunale e iniziare il processo penale giudiziario, purché l'azione criminale non sia estinta per prescrizione o morte dell'imputato. «L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti: 1° di delitti riservati alla Congregazione per Dottrina della Fede; 2° dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1394, 1395, 1397, 1398, che si prescrive in cinque anni; 3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione» (c. 1362, § 1).

«La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato» (c. 1362, § 2).

In alcuni casi molto gravi il processo penale richiede necessariamente il tribunale collegiale di tre giudici «riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate: 2) le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica» (c. 1425, § 1, 2).

---

<sup>81</sup> «Libellus accusationis a Collegio quinque Iudicum rite constituto, die 16 aprilis a. 1986, admissus est», Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Posnaniense, Decr. Dimissione dallo stato clericale – Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa*, (11 novembre 1993), c. Stankiewicz, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 667.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

### *9.3. Speciali provvedimenti cautelativi in qualunque stadio del processo*

La normativa disposta dal legislatore per disciplinare sia il processo in genere sia il processo penale in particolare è sintomatica della preoccupazione che lo ha pervaso: l'affermazione della giustizia, la salvaguardia, il rispetto e la tutela dei diritti dei fedeli e della dignità della persona umana e, in particolar modo, dei diritti della persona indiziata, pur se implicata nella situazione delittuosa che richiede l'applicazione delle pene.

Per prevenire gli scandali, evitare l'inquinamento delle prove, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, l'Ordinario con speciali provvedimenti cautelativi disciplinari, escluse le pene, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale (c. 1722). Con ogni azione delittuosa vengono anche colpiti il bene comune e i diritti dei fedeli. Nel campo del processo penale deve spiccare la giustizia nel cammino per la ricerca della verità.

### *9.4. Citazione dell'imputato e obbligatoria costituzione dell'avvocato di fiducia o d'ufficio*

Nel decreto di ammissione del libello, l'organo competente a giudicare, dovrà chiamare in giudizio ovvero citare per la contestazione della lite sia il promotore di giustizia che l'imputato, determinando se debbano rispondere per iscritto o presentarsi davanti a lui nel giorno dell'udienza opportunamente fissata per la concordanza del dubbio (c. 1507, § 1). Nel caso di libello accolto, il decreto di citazione in giudizio verrà fatto entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza presentata dal promotore di giustizia<sup>82</sup>.

La puntualizzazione del c. 1723, § 1, dispone in linea generale, che nel giudizio penale l'imputato abbia un avvocato per assicurare la difesa, nominato obbligatoriamente dalla stessa parte<sup>83</sup>. Lo stesso giudice che cita l'imputato prima della contestazione della lite deve invitarlo a nominarsi un avvocato, assegnandogli.

---

<sup>82</sup> Cfr. T. Pawluk, *Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego*, Olsztyn 1971; Id., *Z zagadnień kanonicznego postępowania karnego*, "Studia Warmińskie" 8 (1971), pp. 225-311; Id., *Kanoniczny proces karny*, Warszawa 1978, Id. *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II: Dobra doczesne Kościoła, Sankcje w Kościele, Procesy*, Olsztyn 1990, pp. 382-389.

<sup>83</sup> «Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, § 1, entro un termine da lui stesso stabilito» (c. 1723, § 1).

però, un termine per provvedervi, così da evitare che il processo si protragga inutilmente e dannosamente: «il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, § 1, entro un termine da lui stesso stabilito» (c. 1723, § 1). Quando, poi, l'imputato abbia lasciato decorrere il tempo assegnatogli, senza avere cura di scegliersi personalmente un avvocato, lo stesso giudice ha l'obbligo di designare uno *ex officio*<sup>84</sup>, che conserverà l'ufficio finché l'imputato non se ne costituisca uno proprio: «che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio» (c. 1723, § 2). Il provvedimento del giudice lascia, infatti, impregiudicato il diritto dell'imputato alla scelta di un proprio avvocato.

Nell'ambito del processo penale giudiziario l'avvocato è la persona che interviene nel processo in aiuto della parte, prestando ad essa assistenza tecnica, perché le si assicuri un'adeguata difesa «nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice» (1481, § 2). Tale ruolo è molto importante nel processo penale canonico dall'inizio alla fine del processo. L'avvocato non rappresenta la parte, ma la difende processualmente, perciò necessita il mandato di parte. All'avvocato spetta la versione delle pretese della parte, offrendo al giudice un'interpretazione degli *acta et probata* a sostegno degli interessi dell'imputato. In tale funzione incide l'obbligo istituzionale di cercare la verità, nell'ambito del proprio ruolo. Il decreto di citazione in giudizio deve essere fatto all'imputato e al promotore di giustizia. Se esso non viene notificato legittimamente gli atti del processo sono nulli (c. 1511), salvo il disposto del c. 1507, § 3 – spontanea presentazione delle medesime parti per fare la causa.

Tutti gli atti futuri (decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari) saranno notificati tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro (c. 1509, § 1).

### 9.5. Contestazione della lite, con la determinazione dei capi di accusa

La reazione dell'imputato al decreto di citazione (cc. 1507-1512) è di fondamentale importanza per il proseguimento del processo. Da essa dipenderà il modo di stabilire l'oggetto della lite. La contestazione della lite è da intendersi come atto giudiziale, il cui scopo risiede nello stabilire i termini della controversia, nell'interesse di entrambe le parti, prevalentemente per l'imputato, perché tutta la durata del processo verterà su tale oggetto della controversia e nei termini

---

<sup>84</sup> «Reo autem Advocatus ex officio designatus est», Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Posnaniense, Decr. Dimissione dallo stato clericale – Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa*, (11 novembre 1993), c. Stankiewicz, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 667.

fissati dal giudice<sup>85</sup>. Prima della contestazione della lite possono essere proposte dall'imputato ed esaminate le eccezioni di cosa giudicata (c. 1462); se vengono sollevate più tardi non devono essere respinte. La contestazione della lite può avvenire nel tempo stabilito dal giudice e consiste nella lettura da parte del giudice all'imputato del libello di accusa (*accusationis libellum*) e la presa di posizione da parte del reo.

L'imputato può prendere o in parte o in tutto una posizione negativa di fronte alle accuse mosse nei suoi confronti. Dall'altra parte se consta con evidenza e l'imputato confessa il delitto commesso, ciò non significa che bisogna terminare il processo. «Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo» (c. 1536, § 2).

In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia, essendo attore della causa, può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo con decreto (c. 1724, § 1). «Riguardo alla rinuncia all'istanza, il decreto c. Stankiewicz afferma: «*nefas est ei (promotore di giustizia) sine mandato vel consensu eiusdem Ordinarii litis instantiae* (cfr. c. 1517) *renuntiare* (c. 1724, § 1)» (n. 12). Ciò vale in qualunque grado del giudizio: il promotore di giustizia del tribunale d'appello non può rinunciare all'istanza senza il mandato o il consenso dell'ordinario che abbia promosso il processo in prima istanza. Non soltanto può (cfr. 1727, § 2), ma deve appellare sempre che consideri la sentenza insufficiente per riparare lo scandalo e ripristinare la giustizia, giacché lui non è un semplice mandatario o procuratore del vescovo o dell'ordinario. Lo stesso si potrebbe dire della prosecuzione dell'appello da parte del promotore della seconda istanza (cfr. c. 1633) o della deliberata discrezione dell'appello (cfr. c. 1635), che implicano la perdita dell'azione negli ulteriori gradi e fanno sì che la causa passi in giudicato. A motivo di quanto detto, per rinunciare all'istanza si richiede il mandato o il consenso dell'ordinario che ha promosso il giudizio. Nella Rota Romana, ricorda il decreto c. Stankiewicz (n. 12), la prassi è che il promotore di giustizia può rinunciare all'azione soltanto

---

<sup>85</sup> «Dein, die 19 aprilis a. 1986, Praeses hanc formulam dubii decreto suo statuit: (1) se il Sacerdote N è colpevole del delitto, del comportamento contrario al diritto e dell'abuso delle funzioni sacerdotali (cann. 1384 e 1389, § 1); (2) come pure della violazione contro il sesto precetto del Decalogo, commesso pubblicamente oppure con una minorenni di meno di sedici anni di età» (can. 1395, § 2), Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Posnaniense, Decr. Dimissione dallo stato clericale – Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa*, (11 novembre 1993), c. Stankiewicz, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 667.

dopo aver sentito il parere dell'ordinario»<sup>86</sup>. La rinuncia, si ritiene che possa essere fatta per qualsiasi serio motivo, che il promotore di giustizia non è obbligato a manifestare in giudizio. L'imputato non può rinunciare al processo, essendo il soggetto passivo dell'azione. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dal giudice e dall'imputato «*debet a reo acceptari*» (c. 1724, § 2).

Il fatto che l'azione criminale (actio criminalis) sia stata ritenuta necessaria od utile dall'Ordinario e, conseguentemente, sia stata avviata, per suo mandato, dal promotore di giustizia, non esclude che, durante il suo cammino, nei diversi gradi del giudizio, quegli stessi elementi che in un primo momento avevano portato l'Ordinario ad avviare l'azione criminale mutino o vengano valutati in una differente prospettiva. Di qui la possibilità per l'Ordinario di rivedere la propria decisione.

La possibilità della rinuncia, prevista in qualunque grado del giudizio, non comporta che la rinuncia all'istanza possa aversi solo al termine del grado del giudizio, ma che essa possa avvenire in ogni grado del giudizio, anche prima che esso sia esaurito, e, quindi, in ogni stadio e grado del giudizio. La rinuncia all'istanza va infatti intesa negli stessi termini di cui al c. 1524: «In qualunque stadio e grado del giudizio l'attore può rinunciare all'istanza». In particolare nel processo penale giudiziario essa viene fatta dallo stesso promotore di giustizia, nella sua qualità di attore, per mandato o col consenso dell'Ordinario, poiché il giudizio è stato aperto mediante un suo decreto. Tuttavia la rinuncia alla causa comporta che il giudice non emetta la sentenza sul delitto portato in tribunale.

La rinuncia potrebbe lasciare il sospetto o il dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, che non è stato chiarito. Di qui la possibilità per l'imputato di esercitare il diritto di proteggere la propria fama. Per questo motivo l'imputato potrebbe non accettare la rinuncia per tutelare la sua fama, in tal caso il giudice disporrà il proseguimento del processo fino all'emanazione della sentenza: «perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio» (c. 1724, § 2)<sup>87</sup>. Gli effetti della rinuncia sono gli stessi della perenzione. Con il decreto, il giudice dichiara l'istanza perenta, estinta per rinuncia del promotore di giustizia.

Quando il giudice decide l'oggetto, la decisione sarà data con lo stesso decreto di ammissione del libello. Ai fini della validità si richiede la notifica alle parti.

---

<sup>86</sup> Cfr. H. Franceschi F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), pp. 679-680.

<sup>87</sup> Cfr. c. 1524, § 3: «Per essere valida la rinuncia deve essere fatta per scritto e deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore, che sia tuttavia munito di mandato speciale, deve essere comunicata all'altra parte e da essa accettata o almeno non impugnata, e deve essere ammessa dal giudice».

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Se l'imputato non si presentasse alla prima citazione per definire la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, oltre a fornire una valida e plausibile motivazione sull'assenza, il giudice dovrà accertare l'avvenuta e regolare notifica della citazione. Se senza motivo l'imputato non si presentasse o risultasse regolare la notifica della citazione il processo si svolgerebbe regolarmente fino all'emanazione della sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

I termini della controversia, una volta fissati non possono essere più modificati, salvo nuovo decreto e per grave motivo, ad istanza del promotore di giustizia dopo aver udito le ragioni dell'altra parte. È questa una garanzia del processo penale canonico per evitare che la controversia possa raggiungere limiti indesiderati per l'imputato.

### **10. Fase istruttoria e discussoria**

#### *10.1. Acquisizione delle prove fornite dal promotore di giustizia*

Il giudice fissa la data dell'udienza di comparizione e viene redatto il verbale sull'intero svolgimento dell'udienza alla presenza del promotore di giustizia, del notaio, dell'avvocato e del giudice. Con l'interrogatorio dell'imputato si avvia la fase dibattimentale<sup>88</sup>. Il promotore di giustizia ha lo specifico compito di fornire tutte le prove che sono in suo possesso. Il giudice può fare tutte le domande che vuole, potendo anche utilizzare l'elenco preparato dal promotore di giustizia, poiché questi non può interrogare l'imputato se non tramite il giudice o personalmente se autorizzato dal giudice. Poiché la finalità principale della fase dibattimentale è l'accertamento della verità in ordine all'irrogazione o alla dichiarazione della pena, è possibile modificare o revocare il decreto, qualora venga ravvisata l'esistenza di nuovi elementi non conosciuti precedentemente, o non ancora presenti al momento iniziale.

Insieme al perseguimento del bene pubblico nella giustizia e nella verità il diritto assicura un'efficace protezione dei diritti del fedele. In tale chiave di lettura va visto il disposto di cui al c. 1720, § 1, secondo cui l'imputato deve poter conoscere le accuse mosse contro di lui e le prove raccolte per dimostrare la colpevolezza, così da permettergli di articolare le proprie difese. Ciò che interessa al giudice nella fase dibattimentale è accertare il fatto del delitto, ossia le circostanze che permettono di qualificare una situazione come delittuosa in ordine all'irrogazione o la dichiarazione della pena.

---

<sup>88</sup> «Processo poenali rite instructo per auditionem rei atque viginti duo testium, recepta quoque relatione peritali super reo confecta», Tribunale Apostolico della Rota Romana, *Posnaniense, Decr. Dimissione dallo stato clericale - Pregiudiziale: Nuova proposizione della causa*, (11 novembre 1993), c. Stankiewicz, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 667.

### 10.2. Interrogatorio dell'imputato

L'imputato viene interrogato dal giudice per accertare e chiarire i dubbi sulle responsabilità, sulle azioni delittuose che gli vengono attribuire. Nel processo penale, a differenza del processo contenzioso nel quale il promotore di giustizia ha diritto di replica alle risposte delle parti, il legislatore riconosce all'imputato il diritto di parlare o di scrivere per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato per far valere le proprie ragioni e dimostrare comunque la propria innocenza fornendo indicazioni e prove a proprio favore, in modo da assicurargli che nessuna accusa rimanga senza possibilità di confutazione. In quest'ottica il promotore di giustizia nel processo giudiziario è parte in causa, essendo titolare della pubblica accusa pertanto non interviene per ultimo (c. 1725)<sup>89</sup>. L'esame del teste viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio. Il promotore di giustizia nell'esame del teste non può rivolgere domande al teste ma al giudice, perché le rivolga lui stesso (c. 1561).

Se consta con evidenza in qualunque grado e stadio del giudizio penale giudiziario che il delitto non fu commesso dall'imputato, a sua difesa il legislatore stabilisce nel c. 1726, che il giudice è obbligato (*iudex debet*) a dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale. Nel corso dell'iter processuale si può accertare che il delitto non è stato commesso dalla persona contro la quale il giudizio si sta svolgendo, in tal caso, il proseguimento del giudizio, oltre che ingiusto nei confronti dell'imputato sarebbe inutile a scapito dello stesso decoro della giustizia. Il giudice, singolo o collegiale, deve prendere atto dell'evidenza ed emettere, qualunque sia il grado o lo stato del giudizio la sentenza con la quale dichiara tale evidenza ed assolve l'imputato. La sua innocenza deve essere dichiarata formalmente anche se l'azione criminale per il delitto di cui è stato ingiustamente l'imputato si sia estinta per diritto (c. 1362, §§ 1-2). È un suo diritto inviolabile, atteso che il fatto stesso dell'apertura a suo carico del processo giudiziario ha leso la sua buona fama.

### 10.3. La pubblicazione degli atti, la conclusione in causa

«Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti a loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre

---

<sup>89</sup> «Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore» (c. 1725).

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno» (c. 1598, § 1).

### *10.4. La discussione della causa*

Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all'imputato il giuramento e l'accusato non è tenuto a confessare il delitto (1728, § 2). Non essendo l'imputato tenuto a confessare il delitto eventualmente commesso, non può essergli deferito il giuramento, per evitare di metterlo nelle condizioni di commettere uno spergiuro: il che, ancora una volta, rappresenta una deroga alla regola generale prevista dal c. 1532 con riferimento al giudizio contenzioso ordinario<sup>90</sup>. Non essendo egli tenuto a confessare il proprio delitto, neppure è tenuto a dire la verità riguardo alla sua responsabilità nella realizzazione dello stesso delitto. Il che rappresenta una deroga al c. 1531, § 1, secondo cui la parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità. In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli.

Prima della sentenza, il menzionato c. 1725 rappresenta un'eccezione rispetto a quanto previsto dal c. 1603, § 3<sup>91</sup> riguardo ai giudizi contenziosi, in cui l'ultima replica spetta di diritto al promotore di giustizia e al difensore del vincolo. Nei processi penali, per motivi di equità, l'ultimo intervento, a voce o per iscritto, spetta sempre all'imputato personalmente o a mezzo del suo avvocato.

«Non va dimenticato, tuttavia, che il c. 1725 prevede la discussione della causa *sive scripto sive ore*. Ma si tratta solo di alcuni elementi di oralità previsti già come possibili nello stesso processo contenzioso ordinario»<sup>92</sup>.

## **11. Fase decisionale**

### *11.1. I pronunciamenti del giudice*

A conclusione del processo o in qualunque grado e stadio del giudizio penale, a difesa dell'imputato nel processo giudiziario, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza

---

<sup>90</sup> «Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione» (c. 1532).

<sup>91</sup> «Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti».

<sup>92</sup> Cfr. V. De Paolis, *Il processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, p. 285.

ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'esistenza dell'azione criminale (c. 1726). L'imputato va assolto anche nel caso in cui il giudice *ex actis et probatis* non sia riuscito a raggiungere quella certezza morale che, nel processo canonico si impone come necessaria o in relazione al delitto commesso o in relazione all'imputabilità. Non è, infatti, improbabile che, nel corso dell'iter processuale, si accerti che il delitto non è stato commesso dalla persona contro la quale il giudizio si sta svolgendo. Infatti, fin quando non sia provata, mediante processo la colpevolezza dell'imputato, costui non può essere trattato quale autore colpevole di un delitto. Allora il giudice, singolo o collegiale deve prendere atto dell'evidenza ed emettere la sentenza con la quale assolve l'imputato.

Nel processo penale giudiziario i giudici e gli aiutanti del tribunale sono sempre tenuti a mantenere il segreto d'ufficio (c. 1455, § 1)<sup>93</sup>.

Il giudice a conclusione del processo, mediante la sentenza, in base agli atti, alle prove e da quanto è stato dimostrato deve irrogare o dichiarare la pena.

## 12. Il diritto di appello

Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l'emanazione della sentenza di condanna (c. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cc. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l'appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice *a quo*, che ha emesso la sentenza<sup>94</sup>. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (c. 1630, § 2).

Il c. 1353 disciplina che «l'appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo».

Diverso è, invece, il discorso se si tratta di appello nelle cause contenziose avente per oggetto la riparazione dei danni (c. 1729, § 1). «L'appello nelle cause sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti

---

<sup>93</sup> «Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4» (c. 1455, § 1). «Anzi ogniquale volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori» (c. 1455, § 3).

<sup>94</sup> «L'appello deve essere interposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza» (c. 1630, § 1).

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730» (c. 1729, § 3). Tale norma si prevede per evitare eccessivi ritardi nel processo penale. Il giudice di primo grado potrebbe differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale<sup>95</sup>.

### *12.1. Il diritto di appello del reo*

Il legislatore per garantire la buona fama del reo e per dimostrare pienamente la sua innocenza prevede che «il reo può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei cann. 1344 e 1345» (c. 1727, § 1).

### *12.2. Il diritto di appello del promotore di giustizia*

Il c. 1430 dichiara che dovere del promotore di giustizia nelle cause penali è la tutela del bene pubblico. «Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia» (1727, § 2)<sup>96</sup>.

Per quanto riguarda il diritto di appello il «Codex» mantiene fermo il principio che in caso di appello, è titolare dell'azione, presso il tribunale di seconda istanza, il promotore di giustizia costituito presso quello stesso tribunale «avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale» (c. 1721, § 2). «Dalla citata norma si evince che la legittimazione attiva per agire nei giudizi penali spetta al promotore di giustizia del tribunale competente per ciascuna istanza. Infatti, il promotore di giustizia del tribunale di prima istanza è l'unico legittimo ad appellare contro la sentenza di codesto tribunale;

---

<sup>95</sup> «Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale» (c. 1730, § 1). «Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni» (c. 1730, § 2).

<sup>96</sup> «L'espressione "potest" può forse suonare un po' strana. Se lo scandalo non è stato sufficientemente riparato e la giustizia ristabilita come si può dire che il promotore di giustizia può appellare? Non c'è obbligo da parte della pubblica autorità di perseguire quegli obiettivi, come si può ricavare anche dal Can. 1341, del quale abbiamo ampiamente parlato più sopra? Senza dubbio tale obbligo esiste. Ma come formularlo in una norma giuridica, senza correre il rischio di inconvenienti più gravi? A mio modo di vedere, il promotore di giustizia ha l'obbligo morale di appellarsi qualora lo scandalo permanga e la giustizia non sia stata ristabilita né vi siano altre strade più idonee per ovviare a tali inconvenienti (cfr. Can. 1341). Ma appunto perché il giudizio pratico in tali situazioni è difficile e complesso, il legislatore ha preferito lasciare semplicemente la strada della possibilità di un appello, piuttosto che imporre l'obbligo», V. De Paolis, *Il processo penale del nuovo codice*, in Aa.Vv., *Diligit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, p. 493.

il promotore di giustizia del tribunale di seconda istanza è l'unico legittimato ad impugnare la sentenza dinanzi all'istanza superiore. Sicché, il promotore del tribunale di prima istanza non ha la legittimazione attiva per impugnare la sentenza di seconda istanza»<sup>97</sup>. Il promotore di giustizia del primo grado di giudizio non può in seguito in nessun caso validamente definire la stessa causa in altra istanza (cfr. c. 1447).

### 13. L'azione per la riparazione dei danni

Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cc. 1729–1731)<sup>98</sup>. Pur consentendo nell'ambito del processo penale giudiziario l'esercizio dell'azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all'irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto.

Il Codice di Diritto Canonico, nelle norme riguardanti l'azione per la riparazione dei danni fa esplicito riferimento alla parte lesa, intendendo per tale la persona fisica o giuridica che ha subito il danno causato dal delitto<sup>99</sup>. A norma del c. 1729, § 1 «la parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596». L'intervento della parte lesa nel processo penale si limita ad offrire o proporre, in quanto parte interessata, i mezzi di prova tendenti a difendere il suo diritto, ed ad esercitare, se lo ritiene opportuno, l'azione per la riparazione dei danni<sup>100</sup>. Detto principio costituisce il cardine del sistema della responsabilità, in virtù del quale la parte lesa può (potest) promuovere un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inflitti dal delitto. L'autore del delitto deve risarcire le conseguenze negative derivate dalla violazione della legge

<sup>97</sup> H. Franceschi F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: "restitutio in integrum" o "nova causae propositio"*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 678.

<sup>98</sup> La normativa del CIC 1983 è identica, peraltro, a quella di cui ai cc. 1483-1485 del CCEO 1990.

<sup>99</sup> Tra i provvedimenti preliminari, durante l'indagine previa, spetta all'Ordinario decidere sulla convenienza o meno della questione dei danni sorti dal delitto per evitare il processo giudiziale. Essendo a conoscenza dei fatti, delle circostanze del delitto, si trova nelle migliori condizioni per poter valutare la situazione, evitando i pericoli che ciò può comportare dopo la divulgazione del delitto. In questa fase preliminare non si entra nel merito del processo penale. Questo provvedimento arbitrale per la riparazione dei danni non preclude, evidentemente, l'esercizio dell'azione criminale.

<sup>100</sup> «Gli eventuali danni causati ad una persona fisica o giuridica (nei suoi beni o nei suoi diritti) possono dare luogo all'interposizione, nel processo penale, di un'azione contenziosa accumulata. Tale azione viene configurata come l'intervento di un terzo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del delitto (c. 1729)», M.J. Arroba Conde, *Diritto processuale canonico*, p. 50.

che si ripercuote con le lesioni dei diritti soggettivi delle persone fisiche o giuridiche danneggiate. Infatti il c. 128 determina specificamente che «chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato».

Nella fase remissiva della pena viene richiesta congrua riparazione ai danni che costituisce una chiara finalità della pena canonica «si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo» (c. 1347, § 2).

Tale obbligo di risarcire i danni nel campo penale costituisce certamente una legittima richiesta promossa dalla parte lesa nel corso del processo penale giudiziario è sottoposto a precisi limiti temporali, tale «l'intervento della parte lesa di cui al § 1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale» (c. 1729, § 2).

Dopo la conclusione della causa se la parte lesa non sia intervenuta dimostrando il proprio diritto con un regolare libello «la sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non fa legge in alcun modo per la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729» (c. 1731).

L'Ordinario durante l'indagine previa, prima di decidere avvio del processo penale giudiziario o se si debba procedere con decreto extragiudiziale, consideri se non sia conveniente, per evitare i giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto (c. 1718, § 4).

La parte lesa, per evitare le contese giudiziarie può anche riconciliarsi con il reo (cfr. c. 1713) o potrà sempre far valere le proprie ragioni in un autonomo giudizio, che sarà proponibile anche nel caso in cui la sentenza penale sia stata assolutoria nei confronti dell'imputato.

#### **14. La cosa giudicata e la «restitutio in integrum».**

##### **Le cause penali sullo stato delle persone.**

##### **Esecuzione della sentenza passata in giudicato**

Il c. 1607 prevede che «la causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva». Per pronunciare una sentenza si richiede nell'animo del giudice la certezza morale (c. 1608, § 1). Il giudice deve attingere questa certezza *ex actis et probatis* dagli atti e da quanto è stato dimostrato, dopo aver prudentemente valutato i fatti, le prove (c. 1608, § 2)<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> «Nel pronunciare la sentenza il giudice non manifesta la propria volontà. Il giudice manifesta semplicemente il suo giudizio sulla volontà del corpo legislativo in un caso concreto,

secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove (c. 1608, § 3).

La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado. «D'altra parte, dal canone 1731 si può concludere che le sentenze penali possono passare in giudicato, anzi, questo sarebbe il principio generale. Si dovrà dimostrare se vi saranno alcune sentenze che, in quanto riguardano lo stato delle persone, non passano in giudicato. Moneta sembra escludere questa possibilità.

La determinazione dell'esistenza della *res iudicata* è decisiva per stabilire la competenza ordinaria della Rota Romana: «Rota Romana iudicat (...) in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitatas, nisi res iudicata habeatur» (c. 1444 § 1,2). Se la causa è passata in giudicato, né la Rota Romana né altro tribunale potrà giudicarla, tranne il Pontefice (cfr. 1417), si potrà invece ricorrere alla *restitutio*. Il principio generale è, quindi, che le sentenze penali passano in giudicato»<sup>102</sup>. Spesso, infatti, la seconda sentenza è difforme dalla prima, in tal caso si dovrà avere un'altra sentenza che sia conforme ad una delle due. I criteri sulla conformità delle sentenze penali «viene determinata dai capi di accusa, non dalla pena irrogata»<sup>103</sup>. Il decreto c. Stankiewicz evidenzia la conformità delle sentenze di condanna «solo il reo poteva chiedere il nuovo esame, per dimostrare la sua innocenza. Invece, per quanto riguarda l'accusa del delitto di cui al canone 1395 § 2, non c'era conformità tra la decisione di prima e quella di seconda istanza, ed era prescritto il termine per l'appello. Il turno rotale, tuttavia, ha stimato che la sentenza di seconda istanza era assolutoria *ab instantia* – avendo assolto il reo per insufficienza di prove – e non a *crimine*, pertanto la causa non passava in giudicato e si riteneva ammissibile il nuovo esame»<sup>104</sup>.

---

procedendo a una operazione, la decisione della sentenza appunto, che ben lungi dall'essere strettamente notarile, si avvicina al contrario, secondo l'autorevole pensiero di San Tommaso d'Aquino, alla dignità di una legge particolare circa un determinato fatto particolare», M.F. Pompedda, *Studi di diritto processuale*, Milano 1995, p. 158.

<sup>102</sup> H. Franceschi F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 681.

<sup>103</sup> Ibidem.

<sup>104</sup> «Ciò nonostante, il nuovo esame fu respinto per mancanza del *fumus boni iuris* motivato in un errore di impostazione del promotore di giustizia del tribunale di prima istanza, che aveva chiesto la pena di dimissione dallo stato clericale per i delitti di cui al canone 1395 § 2, quando avrebbe dovuto chiederla per i delitti contemplati nel § 1 dello stesso canone. Al momento di chiedere il nuovo esame era palese che, da una parte, non si riscontrava in nessun momento il cosiddetto delitto commesso pubblicamente e, dall'altra, che al momento di esercitare l'azione, era già prescritta per il decorso dei cinque anni stabiliti per la sua prescrizione (cfr. c. 1362 § 1, n. 2). In tal modo, il turno ha stimato che non c'erano motivi per ammettere il nuovo esame, senza entrare nella valutazione della esistenza di nuovi e gravi argomenti o prove, giacché non era possibile trovare prove di colpevolezza sui delitti di cui al canone 1395 § 2», Ibidem.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

Inoltre va detto che non sempre due sentenze conformi rendono la cosa giudicata, infatti per le cause che riguardano lo stato delle persone questo non avviene mai in via definitiva e possono essere sempre riprese anche a distanza di anni<sup>105</sup>. Il processo penale giudiziale richiesto per irrogare la pena di dimissione dallo stato clericale si pone di fronte due questioni: la *res iudicata* e lo stato delle persone nelle cause penali con la soluzione proposta nel decreto c. Stankiewicz<sup>106</sup>.

«Se si intende soltanto dal punto di vista ontologico-ontologico-sacramentale nel caso del matrimonio e dell'ordine sacro, diverso nel caso dello stato religioso – allora è necessario sottolineare che la dimissione stabilita mediante una sentenza penale non intacca la realtà ontologico-sacramentale dell'ordinazione, ma solo l'esercizio dei diritti e degli obblighi giuridici dell'ordinazione, per cui non si tratterebbe di una causa sullo stato delle persone. Però, il termine «status personarum», come si intende nel Codice, è un termine più ampio, che fa riferimento anche ai diritti e agli obblighi propri di ogni stato nella Chiesa. In tal modo, la dimissione dallo stato clericale si potrebbe ritenere una questione che riguarda lo stato delle persone»<sup>107</sup>.

Tuttavia, dopo una duplice sentenza conforme anche la dimissione dallo stato clericale può essere eseguita, salvo il diritto del reo di proporre nuova istanza o la nuova proposizione della causa, che non sospende l'esecuzione<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> «Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato» (c. 1643).

<sup>106</sup> «La dottrina canonica ha discusso sull'argomento e le soluzioni date alla questione non sono univoche. Perciò è di grande importanza determinare il concetto di stato delle persone, in quanto da esso dipende il fatto che possano passare in giudicato o meno e, quindi, l'applicazione a queste decisioni della norma sulla nuova proposizione della causa di cui al canone 1644, o invece quella della restitutio in integrum ex canone 1645.

Già prima del Codice del 1917 la questione era molto discussa, specialmente in materia penale. Alcuni autori affermavano l'esistenza di sentenze penali che non passano mai in giudicato, ammettendo la possibilità di un nuovo esame qualora la sentenza fosse stata ingiusta. In tutta questa discussione, dobbiamo tener conto che nella vecchia legislazione non si faceva una chiara distinzione tra i diversi ricorsi contro la sentenza, come invece si fa nella legislazione vigente. Per tutto ciò, gli autori dovevano distinguere diverse fattispecie: sentenze di condanna, sentenze assolutorie, sentenze dichiarative di una pena; distinguevano chi era legittimo in ciascuna fattispecie chiedere il nuovo esame», H. Franceschi F., *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio»*, "Ius Ecclesiae" 7 (1995), p. 682.

<sup>107</sup> Ibidem, p. 683, «A favore di questa interpretazione troviamo lo stesso canone 1643, che stabilisce che le cause di separazione dei coniugi, nelle quali in nessun momento si mette in dubbio la realtà dello stato coniugale, ma soltanto l'esercizio dei diritti e obblighi ad esso inerenti, è una causa sullo stato delle persone».

<sup>108</sup> Cfr. W.K. Kiwior, *Przedmiot restituito in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz orzecznictwie trybunałów apostoelskich w latach 1984-1995*, Warszawa 2001, pp. 276-309.

L'Ordinario che ha promosso il processo penale giudiziario è sempre l'esecutore della sentenza, anche quando ci sono state una o più istanze di grado superiore. Con il decreto l'Ordinario riferendosi alla sentenza impone al reo le pene comminate e esegue quanto da essa viene disposto. «Se nei limiti di tempo di cui al can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, all'imputato non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui al can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione» (c. 1363, § 1). Tale disposizione fa scattare la fase successiva al processo penale giudiziario chiamata azione penale, diretta all'esecuzione delle pene comminate e di quanto nella sentenza è stato deciso<sup>109</sup>. La sentenza emanata in processo penale giudiziario riguarda solo coloro che vi presero parte.

## 15. Conclusione

La Chiesa ricorre ai rimedi penali per prevenire i delitti e alle penitenze per sostituire la pena o in aggiunta ad essa (c. 1312, § 3) e come *extrema ratio* ricorre alle pene per provvedere in maniera più adeguata alla disciplina della Chiesa, salvaguardia della giustizia e del bene pubblico, alla tutela dei diritti dei fedeli all'interno della Chiesa intesa come comunione ed al raggiungimento del suo fine ultimo la *salus animarum*, come legge suprema della Chiesa (c. 1752). Il Codice di Diritto Canonico del 1983 dedica al processo penale giudiziario pochi canoni (cc. 1717-1731). La mancanza di un'apposita trattazione dimostra che non vi erano esigenze tali da imporla, e, pertanto, il diritto penale processuale è costituito da tutte quelle norme che disciplinano il modo in cui può essere esercitata la potestà coercitiva della Chiesa con gli effetti giuridici dell'esercizio di tale potestà.

In tutti i momenti dell'indagine previa, un ruolo fondamentale e preminente è svolto dall'Ordinario. Ognuno dei suoi interventi si regge sul principio della discrezionalità che non deve essere scambiato con l'arbitrarietà, anzi le competenze di cui gode rendono l'Ordinario garante principale della giustizia e dei diritti dei fedeli. L'Ordinario decide sull'inizio o meno dell'indagine previa e sulla sua conclusione, sull'archiviazione, sull'avvio del processo, deciderà il tipo di processo penale: amministrativo o giudiziario. Quando non sia possibile ricorrere ad altre soluzioni alternative al processo che consentano la riparazione dello

---

<sup>109</sup> «Con la retta applicazione della norma ai casi concreti, voi completate l'opera del legislatore e contribuite allo sviluppo vitale dell'ordinamento ecclesiastico. Ma ciò che più rifulge nella vostra missione è appunto la *charitas christiana* che rende ancor più nobile e ancor più proficua quell'*equitas* dei giudizi, da cui tanto onore trasse il diritto romano, e che è diventata per voi, in virtù dello spirito evangelico, la sacerdotale moderazione, secondo la bella espressione di San Gregorio Magno», cfr. Paolo PP. VI, *Alloc. alla S. R. Rota*, (29 gennaio 1970) in AAS 62 (1970), p. 111.

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo (c. 1341), l'Ordinario provveda ad avviare il processo penale giudiziario o amministrativo per infliggere o dichiarare le pene trasmettendo al promotore di giustizia che è la persona pubblica, costituita dal legislatore, per tutelare il bene pubblico e la cui presenza è richiesta in tutte le cause penali, gli atti dell'indagine previa, che deve presentare al giudice competente il libello di accusa. Il promotore di giustizia, anche se è una figura pubblica, sta nel processo come una parte (attore). Cambia il fine per il quale il promotore di giustizia è presente durante il processo, non per la tutela di un proprio diritto o interesse privato, ma per la tutela della giustizia, come bene pubblico.

Il processo penale giudiziario è da ritenersi la via ordinaria, ogniqualvolta giuste cause si oppongono *iuste obstant causae* a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale (c. 1342, § 1). Certamente il processo penale giudiziario è quello che, in linea di principio, garantisce meglio la retta amministrazione della giustizia, sia per quanto concerne l'accertamento della verità che la tutela dei diritti dei fedeli e la loro buona fama, ma quando si considera la concretezza dei fatti in relazione all'irrogazione o dichiarazione delle pene, bisogna considerare anche altri elementi, quali la prudenza, la riservatezza, la buona fama, lo scandalo e soprattutto uno strumento agile e spedito per raggiungere fini prefissati. Nel Codice di Diritto Canonico il legislatore ha, sia pure in maniera implicita, espresso una preferenza per il processo giudiziario, ciò si deduce dal c. 1342, il quale precisa che "ogniqualvolta giuste cause si oppongono che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale".

Prima di dare l'avvio al processo penale il legislatore raccomanda nel c. 1341 tutte le possibili vie di sollecitudine pastorale, non penali, tendenti a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia e ad emendamento del reo, che costituiscono le finalità della pena canonica. Il comportamento delittuoso dei fedeli assumono rilievo non soltanto nella violazione delle leggi penali, ma in quanto le violazioni si ripercuotono nella vita della Chiesa. L'intero processo penale giudiziario deve essere compreso con tutte le peculiarità del diritto penale canonico e considerato come strumento efficace ed adeguato alle necessità della Chiesa con tutte le garanzie che offre come strumento di cui gode l'ordinamento della Chiesa per garantire la sua applicazione ai casi concreti, unito ad una maggiore premura per le garanzie di difesa del reo. Le parti ricorrono al processo per tutelare i loro diritti, in quanto possiedono un interesse riconosciuto dalla legge. Il giudice, personalmente disinteressato, giungerà ad una soluzione giusta con la certezza morale per tutelare i beni fondamentali violati dal delitto. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto. Le due azioni sono nettamente distinte in relazione alle diverse finalità cui tendono, l'irrogazione o la dichiarazione

della pena costituiscono l'oggetto del processo penale giudiziario che tende a riparare lo scandalo, a ristabilire la giustizia e ad emendare il reo, l'azione per la riparazione dei danni costituisce l'oggetto dell'azione contenziosa tendente ad eliminare le conseguenze inferte dal delitto.

"(...) in linea di principio la via giudiziale è quella che meglio garantisce la retta amministrazione della giustizia. Essa pertanto non va temuta e non va evitata, qualora non esistano ragioni oggettive giuste che la sconsigliano, a norma del can. 1342. Anche se non abbiamo ommesso le nostre osservazioni a tale canone, rimane vero che la via giudiziale conserva ancora la preferenza nella legislazione"<sup>110</sup>.

"Il XX secolo qualificherà la Chiesa come il principale baluardo a sostegno della persona umana in tutto l'arco della sua vita terrena fin dal suo concepimento. Nell'evoluzione dell'autocoscienza ecclesiale, la persona umano-cristiana incontra non solo un riconoscimento, ma anche e soprattutto una tutela aperta, attiva, armonica dei suoi diritti basilari in sintonia con quelli della comunità ecclesiale. Anche questo è un compito irrinunciabile della Chiesa, la quale sul terreno delle relazioni persona-comunità offre un modello di integrazione tra lo sviluppo ordinato della società e la realizzazione della personalità del cristiano in una comunità di fede, speranza e carità"<sup>111</sup>.

## Summary

### *The penal Protection of the human Person in Speeches of John Paul II to the Tribunal of the Roman Rota*

The subject-matter concerning the penal protection of the human person for the purpose of affirming and protecting his rights and his inalienable values of freedom, inviolability and development must be confronted in all its juridical problematic taking into consideration the view of person and his fundamental rights. "Two demands, therefore, are made of your specific office: one to safeguard the immutability of the divine law, and the other the stability of canonical law, and together to safeguard and defend the dignity of man.

<sup>110</sup> V. De Paolis, *Il processo penale giudiziale*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, p. 302.

<sup>111</sup> Giovanni Paolo II, *Discorso di Giovanni Paolo II agli ufficiali e avvocati del tribunale della rota romana: La funzione giudiziaria della Chiesa al servizio dell'equità e della carità*, (17 Feb. 1979) in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, Roma 1979, pp. 408-414. Cfr. Id., *Allocutio Summi Pontificis ad Iudices, Administros Advocatosque Rotae Romanae coram admissos* (29-lan. 1994) in "L'Osservatore Romano", 29 gennaio 1994, p. 5. "Communicationes", 26 (1994), pp. 13-17: "Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità".

## *La tutela penale della dignità della persona umana*

It has been precisely the continuous attention to the demands of the man of today in order to guide the canonical Legislator in the revision of the Code by modifying institutes no longer suitable for modern culture by introducing others that guarantee the unquestionable and undeniable rights. It suffices here to think of all the new canonical legislation concerning persons in the Church and particularly the Christian laity; as well as of the reform of processual law organized into a more succinct and clearer set of norms, and above all, norms more attentive to the obligatory concern for human dignity”.

“[...]” included in the vocation of the Church are also the commitment and the effort to speak up concerning the thirst for justice and dignity that men and women suffer so deeply in the modern age. This falls within the function of announcing and supporting the fundamental rights of man in all stages of his existence [...].

The duty, of the Church, however, and its historical merit to proclaim and defend everywhere and always the fundamental rights of man does not exempt it, in fact obliges it everywhere and always to be in the eyes of the world *speculum iustitiae* (mirror of justice). The Church has in this regard its own specific responsibility.

This fundamental option which represents an obligation in conscience of the entire: “People of God” incessantly calls upon and stimulates all members of the Church – and in particular those who, like you, have a special obligation in the matter – to “love justice and rights.” In fact, this applies above all to those who work in the ecclesiastical tribunals, to those who “must judge with justice”.

The great respect due to the rights of the human person, that must be safeguarded, that must be with great care and solicitude protected should induce the judge to observe exactly the procedural norms that constitute in fact the rights of the person.

The ecclesiastical judge, therefore, should keep in mind not only that “the primary demand of justice is to respect persons”, but also beyond justice he must strive for equity, and besides equity, for charity”.

The Church has recourse to penal remedies to prevent delicts and to punishments to substitute the penalty attached to it (c.1312, § 3) and as a last measure has recourse to a penalty to provide more adequately for the discipline of the Church, a safeguard of justice and the public good, a safeguard of the rights of the faithful within the Church understood as communion and of the attainment of its final end, the *salus animarum* (welfare of souls), the supreme law of the Church (c. 1752).

In all the stages of the preliminary investigation, the Ordinary has the preeminent and fundamental role. Each of his interventions is based on the principle of discreteness that is not to be understood as arbitrariness, in fact their competences make the Ordinary principal guarantor of the justice and rights of the faithful.

The Ordinary decides when the enquiry shall begin and end, put in the archives, the progress of the process, he decides the type of penal process; administrative or judiciary. When it is not possible to have recourse to other solutions alternative to the process that provide for the reparation of the scandal, the reestablishment of justice, the reform of the guilty person (c. 1341), the Ordinary arranges for the continuation of the penal judiciary or administrative process to inflict or declare the penalties transmitting to the promoter of justice who is the public person, constituted by the legislator to safeguard the public welfare and whose presence is required in all penal cases, the acts of the previous investigation, who must present to the competent judge the libel of accusation. The promoter of justice, even if he is a public figure, is in the process as a part (actor). The purpose for which the promoter of justice is present during the process, not as a safeguard for his own rights or private interest, but as a safeguard of justice for the public welfare.